



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale n° 40 del 21 Novembre 2024

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 123/A FIGC** inerente la pubblicazione del testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberato dall'Assemblea straordinaria del 4 novembre 2024, ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 14.11.2024 DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 10 luglio 2024 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui sono coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria:

... omissis ...

CALABRIA

NOMINATIVO/CATEGORIA

Esordienti Misti (2012/2013)

OLIVA FRANCESCA

27.06.2011

SOCIETA' DI APPARTENENZA

ASD SAN PAOLO 1998

Pulcini Misti (2014/2015)

CALCAGNO NICOLE

09.10.2013

ASD SAN PAOLO 1998

FRUSTACI EVELYN

30.12.2013

ASD PROMOSPORT TAVERNA

BENVENUTO SARAH

07.10.2013

FCD GUARDAVALLE SOCCER CLUB

USALJ GIOIA FILOMENA

12.02.2013

FCD GUARDAVALLE SOCCER CLUB

... omissis ...

PUBBLICATO A ROMA IL 14 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO

Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

RICHIESTA TESSERAMENTO IN DEROGA EX ART. 40.3 DELLE N.O.I.F.

Con riferimento alle richieste di tesseramento in deroga ex art. 40.3 N.O.I.F. pervenute al Settore Giovanile e scolastico, valutata la documentazione prodotta, si concede deroga al tesseramento dei giovani calciatori di seguito indicati:

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Luogo di nascita	data di nascita	Società	Matr.Società
DONATO	FRANCESCO PIO	DNTFNC15A23F943J	NOTO (SR)	23/01/2015	DIGIESSEPRAIATORTORA	953806
AZAZ	EL SAIDY OMAR	ZZLMRO09P04I422C	SAPRI (SA)	04/09/2009	DIGIESSEPRAIATORTORA	953806

Si rammenta che detta autorizzazione ha validità per la stagione sportiva in corso, pertanto a far data dal 1 luglio 2025 dovrà essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione al tesseramento, qualora ovviamente i requisiti rimangano non conformi a quanto stabilito dall'art. 40/3 delle N.O.I.F..

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 69** pubblicato dal S.G.S inerente il Torneo Under 13 Futsal Elite 2024/2025 - Attività Nazionale Giovanile di Calcio a Cinque.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 44 - 2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente per oggetto: D.L. n. 167 del 14 novembre 2024 - Proroga concordato preventivo biennale - Modifiche alla disciplina del Bonus Natale di 100 euro ai lavoratori dipendenti -

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

RICHIESTA VARIAZIONE GARE (cfr C.U. n. 5 del 25 luglio 2024)

Viste le numerose e continue richieste di variazioni gare formulate a questo Comitato Regionale, allo scopo di garantire la giusta organizzazione nonché la massima regolarità dei Campionati e di non mettere in difficoltà l'attività svolta dagli altri settori, si precisa che le richieste di variazione della singola gara, sottoscritta da entrambe le Società, **devono obbligatoriamente pervenire entro il 5° giorno precedente la gara.**

Caso contrario la stessa non verrà accolta, salvo eventuali e/o specifiche richieste validamente motivate e documentate.

Lo spostamento di una singola gara comporterà l'addebito di €. 20,00 ad entrambe le Società che hanno richiesto la variazione, ciò a parziale recupero delle spese sostenute per ottemperare a quanto precede.

ART.109 NOIF- SVINCOLI ACCORDO TRA LE PARTI S.G.S.. - ACCOLTI				
MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
3015951	PICCOLO FRANCESCO	13/10/2009	POL. JUVENTUS CLUB A.S.D.	20/11/2024
3337528	FRISENDA CHRISTIAN	31/01/2010	A.S.D. SOCCER MONTALTO	21/11/2024

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15

I calciatori sotto elencati sono convocati per **MARTEDI 26 Novembre 2024, alle ore 13.45**, presso il Campo comunale "ROMOLO DI MAGRO", di Montalto Uffugo/Taverna, sito in Via G. Verdi, per effettuare un raduno selettivo. Si rammenta che i calciatori dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al rappresentative@cr calabria.it copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	LI VECCHI	DAVIDE	13/02/2010	ASD	ACRI ACADEMY
2.	COFONE	ANDREA	03/05/2010	ASD	ACRI ACADEMY
3.	ALESSIO	ARRIGO	12/03/2010	ASD	ACRI ACADEMY
4.	COSTANSO	JERONIMO LEAN	01/09/2010	ASD	DIGIESS PRAIATORTORA
5.	TREJO	MIQUEAS MAURICIO	13/08/2010	ASD	DIGIESS PRAIATORTORA
6.	PASCUAL PANORO	JOAQUIN	18/10/2011	ASD	DIGIESS PRAIATORTORA
7.	VIGNA	MICHELE	05/05/2010	ASD	DOMENICO FRANCO
8.	BETTOLINO	FRANCESCO	06/07/2010	ASD	DOMENICO FRANCO
9.	DE BARTOLO	LUIGI	26/05/2010	ASD	DOMENICO FRANCO
10.	ROMEI	PAOLO	17/05/2010	ASD	MARCA FOOTBALL CLUB
11.	SPADAFORA	GIANMARCO	01/04/2010	ASD	MARCA FOOTBALL CLUB
12.	MIRABELLI	MARIANO	10/05/2010	ASD	MARCA FOOTBALL CLUB
13.	EVOLI	CHRISTIAN	11/02/2010	ASD	MARCA FOOTBALL CLUB
14.	CASAULA	ALDO	30/06/2010	ACD	PLM MORRONE
15.	CAIRO	CORRADO	07/04/2010	ACD	PLM MORRONE
16.	CALABRONE	ANTONIO	20/04/2010	ACD	PLM MORRONE
17.	SCOLA	SALVATORE	24/06/2011	ASD	POL GIOVANNI SALERNO
18.	VUONO	LUIGI	28/01/2010	ASD	POL GIOVANNI SALERNO
19.	FERRARO	ANGELO	23/02/2010	ASD	POL GIOVANNI SALERNO
20.	SALADINO	DOMENICO	10/09/2010	ASD	POLISPORTIVA LAMEZIA
21.	NOTARIANNI	CARMINE	09/08/2010	ASD	POLISPORTIVA LAMEZIA
22.	MASCARO	GABRIEL	16/04/2010	ASD	POLISPORTIVA LAMEZIA
23.	SICA	GABRIEL	05/01/2010	NS	PRO COSENZA
24.	CUCUNATO	VINCENZO PIO	23/07/2010	NS	PRO COSENZA
25.	BOZZO	FRANCESCO	27/10/2010	NS	PRO COSENZA
26.	CARRAVETTA	MARIO	19/04/2010	POL	REAL COSENZA
27.	SCIGLIANO	LORENZO	26/10/2010	POL	REAL COSENZA
28.	GALLUCCI	FERDINANDO	19/03/2010	POL	REAL COSENZA
29.	IORIO	CHRISTIAN	18/02/2011	ASD	SC ALESSANDRO ROSINA
30.	ANDZILEWKO	FEDERICO	20/05/2010	ASD	SC ALESSANDRO ROSINA
31.	GUAGLIANONE	MARIO	07/12/2010	ASD	SC ALESSANDRO ROSINA
32.	GROSSO LA VALLE	MARIO	03/04/2011	ASD	SC ALESSANDRO ROSINA
33.	GAUDIO	GABRIELE	03/07/2010	ASD	SOCCER MONTALTO
34.	SANTORO	FRANCESCO	17/01/2010	ASD	SOCCER MONTALTO
35.	TRAMONTANA	FRANCESCO	12/04/2010	ASD	SOCCER MONTALTO
36.	ISIDORO	FRANCESCO	07/06/2010	ASD	SPORT ACADEMY ALTO JONIO
37.	DIODATI	MICHELE	21/04/2011	ASD	SPORT ACADEMY ALTO JONIO
38.	MASTROTA	GABRIEL	03/08/2011	ASD	SPORT ACADEMY ALTO JONIO
39.	SELVAGGI	FILIPPO	05/01/2010	ASD	SPORTIME
40.	GIANSANTI	EUGENIO	28/09/2010	ASD	SPORTIME
41.	COSTABILE	VALERIO	23/04/2010	ASD	SPORTIME
42.	LUPO	MICHELE	06/07/2010	SSD	TAVERNA ACADEMY MONTALTO
43.	NADIF	MAROUANE	03/04/2010	SSD	TAVERNA ACADEMY MONTALTO
44.	ZUMPARO	RENATO	11/12/2010	SSD	TAVERNA ACADEMY MONTALTO

STAFF:

Allenatore: Corosiniti Francesco
Collaboratore: Fregola Kevin
Collaboratore: Mirarchi Simone

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17

I calciatori sotto elencati sono convocati per **mercoledì 27 Novembre 2024, alle ore 13:30**, presso il Campo comunale "F.LLI OLIVA" di DIAMANTE, sito in Via Panoramica, per effettuare un raduno selettivo. Si rammenta che i calciatori dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al rappresentative@crcalabria.it copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	AGOSTINO	RUGGERO	19-08-2008	ASD	CALCIO LAMEZIA
2.	CIRTIU	DOMENICO AUREL	14-07-2008	ASD	CALCIO LAMEZIA
3.	SANTAROMITAVILLA	ANTONINO	29-08-2008	ASD	DIGIESSE PRAIATORTORA
4.	ZAPATA	LAUTARO ALEJAN	19-01-2008	ASD	DIGIESSE PRAIATORTORA
5.	PENALVA	LAUTARO	24-04-2008	ASD	DIGIESSE PRAIATORTORA
6.	PARISI	NICCOLO	12-01-2008	ASD	DIGIESSE PRAIATORTORA
7.	RENDE	FILIPPO	11-06-2008	ASD	E.COSCARELLO CASTROLIBERO
8.	SACKO	MAMADI	01-01-2008	ASD	E.COSCARELLO CASTROLIBERO
9.	SIDIBE	NOUHAN	3-12-2008	ASD	E.COSCARELLO CASTROLIBERO
10.	BALTI	YASSINE	31-05-2008	ASD	E.COSCARELLO CASTROLIBERO
11.	TALARICO	MICHELE	18-02-2008	ASD	NUOVA REAL SORRENTO
12.	GAETANO	GABRIELE	01-08-2008	US	PAOLANA
13.	MOLLO	GIOVANNI	10-06-2008	ACD	PLM MORRONE
14.	SALITURO	VITTORIO	26-08-2008	ACD	PLM MORRONE
15.	SASSO	GIUSEPPE PIO	17-04-2008	ACD	PLM MORRONE
16.	TRIPODI	DAVIDE	27-12-2008	ASD	POLISPORTIVA G.SALERNO
17.	ROMANI	LUCA	26-02-2008	ASD	POLISPORTIVA G.SALERNO
18.	CATANIA	GIAMPIERO	19-05-2008	ASD	POLISPORTIVA G.SALERNO
19.	KONONENKO	VLADYSLAV	30-08-2008	NS	PRO COSENZA
20.	PANEBIANCO	MATTIA	04-02-2008	NS	PRO COSENZA
21.	TOTEDA	VINCENZO	14-04-2008	NS	PRO COSENZA
22.	PAPPATERRA	DAVIDE	30-05-2008	NS	PRO COSENZA
23.	CURATOLA	DAVIDE	30-04-2008		REGGINA 1914 A.S. ASD
24.	PANZERA	GIUSEPPE	06-08-2009		REGGINA 1914 A.S. ASD
25.	VUONO	FRANCESCO	04-02-2008	SSDARL	RENDE CALCIO 1969
26.	LAURATO	TOMMASO	30-08-2008	SSDARL	RENDE CALCIO 1969
27.	PIZZINI	CHRISTIAN ANT	25-10-2008	SSDARL	RENDE CALCIO 1969
28.	PERRI	MATTIA	30-08-2008	NSD	SAMBIASE 2023
29.	VONO	ANGELO	12-06-2008	NSD	SAMBIASE 2023
30.	GIGLIOTTI	GIUSEPPE	27-07-2008	NSD	SAMBIASE 2023
31.	FORMOSA	GIOVANNI	28-03-2008	ASD	SC ALESSANDRO ROSINA
32.	FORMOSA	VINCENZO	28-03-2008	ASD	SC ALESSANDRO ROSINA
33.	TOTO	RAFFAELE	13-08-2008	ASD	SC ALESSANDRO ROSINA
34.	MAULICINO	ANTONIO	18-08-2008	ASD	SC ALESSANDRO ROSINA
35.	MONTELEONE	FRANCESCO	20-04-2008	SSD	TAVERNA ACADEMY MONTALTO
36.	RIMOLA	GIUSEPPE	08-06-2008	SSD	TAVERNA ACADEMY MONTALTO
37.	COSTABILE	MATTIA	18-08-2008	ASD	V.E. RENDE
38.	DELGIUDICE	LUCA	19-04-2008	ASD	V.E. RENDE

STAFF:

Allenatore: Mantuano Roberto
Collaboratore: Forte Andrea
Collaboratore: Verrengia Andrea

COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO FEDERALE CALABRIA

Allegati

CONVOCAZIONE C.F.T. CATANZARO

Si rimette in allegato la convocazione del Centro Federale Territoriale di Catanzaro del 25 novembre 2024.

CONVOCAZIONE C.F.T. COSENZA

Si rimette in allegato la convocazione del Centro Federale Territoriale di Cosenza del 25 novembre 2024.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CLUB - AREE DI SVILUPPO TERRITORIALE (AST-C5) FIGC - SGS

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 "ELITE " - Sperimentale

Modifiche al programma gare

Gara KENNEDY JF AQUILE = ACADEMY CROTONE del 24.11.2024 (ore 11.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a sabato 23 novembre 2024, ore 18.30.

Gara TREBISACCE CALCIO = ROSSANESE del 24.11.2024 (ore 10.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a lunedì 25 novembre 2024, ore 15.00.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

Modifiche al programma gare

Gara REAL COSENZA = E.COSCARELLO CASTROLIBERO del 22.11.2024 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a sabato 23 novembre 2024, ore 15.00.

Gara AEK CROTONE = JUVENTUS CLUB del 22.11.2024 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 18.00.

Gara POLISTENA CALCIO A 5 = REAL MONTEPAONE del 22.11.2024 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito deroga temporanea concessa dalla Commissione Erba Artificiale e giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo comunale "F. Zerbi" di Polistena, sito in Via Juri Gagarin.

Gara ROSARNESE = SERSALE CALCIO 1975 del 23.11.2024 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a venerdì 22 novembre 2024, ore 18.00.

Gara AUDAX LOCRI = TAURIANOVA ACADEMY del 22.11.2024 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata alle ore 14.30.

Gara S.E.L.E.S. = GIOIOSA JONICA del 23.11.2024 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a venerdì 22 novembre 2024, ore 14.30.

Gare rinviate

Gara C.S.P.R. 94 = CITTANOVA CALCIO del 16.11.2024 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito improvvisa scomparsa Sig. Miriello Giuseppe allenatore Under 17 società Calcio Cittanova, giusta richiesta, è stata rinviata.

La stessa verrà recuperata mercoledì 4 dicembre 2024, ore 15.00.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

Modifiche al programma gare

Gara AEK CROTONE = REAL COSENZA del 18.11.2024 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, è stata posticipata alle ore 17.00.

Gara TAVERNA ACADEMY = MARCA FOOTBALL CLUB del 24.11.2024 (ore 10.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a lunedì 25 novembre 2024, ore 15.00.

Gara ACADEMY CROTONE = JUVENTUS CLUB del 24.11.2024 (ore 10.30)

La gara a margine, onde evitare la concomitanza con incontro di categoria superiore già calendarizzato, viene posticipata alle ore 15.00.

MODIFICA PROGRAMMA ALCUNE GARE SOCIETA' A.S.D. VIRTUS SOVERATO - Gir. C

Si informa che, onde evitare la concomitanza con incontri altra categoria calendarizzati su stesso campo, giusta richiesta, la società A.S.D. VIRTUS SOVERATO, disputerà quattro gare lunedì alle ore 15.00 e le restanti domenica alle ore 10.30 come da calendario.

Di seguito il programma gare esatto:

<i>lunedì</i>	<i>25.11.2024</i>	<i>(ore 15.00)</i>	<i>VIRTUS SOVERATO</i>	<i>GIOIESE 1918</i>
<i>lunedì</i>	<i>09.12.2024</i>	<i>(ore 15.00)</i>	<i>VIRTUS SOVERATO</i>	<i>PANTERE NERE CATANZARO</i>
<i>domenica</i>	<i>22.12.2024</i>	<i>(ore 10.30)</i>	<i>VIRTUS SOVERATO</i>	<i>ROSARNESE</i>
<i>lunedì</i>	<i>20.01.2025</i>	<i>(ore 15.00)</i>	<i>VIRTUS SOVERATO</i>	<i>VIGOR CATANZARO</i>
<i>lunedì</i>	<i>03.02.2025</i>	<i>(ore 15.00)</i>	<i>VIRTUS SOVERATO</i>	<i>POLISPORTIVA LAMEZIA</i>
<i>domenica</i>	<i>09.02.2025</i>	<i>(ore 10.30)</i>	<i>VIRTUS SOVERATO</i>	<i>ESPERANZA CATANZARO</i>
<i>domenica</i>	<i>23.02.2025</i>	<i>(ore 10.30)</i>	<i>VIRTUS SOVERATO</i>	<i>CALCIO LAMEZIA</i>
<i>domenica</i>	<i>09.03.2025</i>	<i>(ore 10.30)</i>	<i>VIRTUS SOVERATO</i>	<i>SAMBIASE 2023</i>
<i>domenica</i>	<i>23.03.2025</i>	<i>(ore 10.30)</i>	<i>VIRTUS SOVERATO</i>	<i>KENNEDY JF AQUILE</i>

MODIFICA ORARIO ALCUNE GARE SOCIETA' A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960 - Gir. D

Si informa che, onde evitare la concomitanza con incontri altra società calendarizzati su stesso campo, giusta richiesta, la società A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960, disputerà TRE gare domenica alle ore 11.00 e le restanti come da calendario.

Di seguito il programma gare esatto:

<i>domenica</i>	<i>15.12.2024</i>	<i>(ore 11.00)</i>	<i>REGGIO RAVAGNESE 1960</i>	<i>SEGATO</i>
<i>domenica</i>	<i>05.01.2025</i>	<i>(ore 11.00)</i>	<i>REGGIO RAVAGNESE 1960</i>	<i>C.S.P.R. 94</i>
<i>domenica</i>	<i>12.01.2025</i>	<i>(ore 11.00)</i>	<i>REGGIO RAVAGNESE 1960</i>	<i>AUDAX LOCRI</i>
<i>domenica</i>	<i>26.01.2025</i>	<i>(ore 10.30)</i>	<i>REGGIO RAVAGNESE 1960</i>	<i>S.E.L.E.S.</i>
<i>domenica</i>	<i>16.02.2025</i>	<i>(ore 10.30)</i>	<i>REGGIO RAVAGNESE 1960</i>	<i>UNION SIDERNO 2015</i>
<i>lunedì</i>	<i>03.03.2025</i>	<i>(ore 15.00)</i>	<i>REGGIO RAVAGNESE 1960</i>	<i>GIOIOSA JONICA ASD</i>
<i>lunedì</i>	<i>17.03.2025</i>	<i>(ore 15.00)</i>	<i>REGGIO RAVAGNESE 1960</i>	<i>TAURIANOVA ACADEMY</i>

MODIFICA ORARIO GARE SOCIETA' U.S. GIOIOSA MARINA - Gir.D

Si informa che, seguito indisponibilità proprio campo, giusta richiesta, la società U.S. GIOIOSA MARINA, disputerà le proprie gare interne alle ore 9.30, come di seguito specificato:

<i>domenica</i>	<i>24.11.2024</i>	<i>(ore 9.30)</i>	<i>GIOIOSA MARINA</i>	<i>C.S.P.R. 94</i>
<i>domenica</i>	<i>08.12.2024</i>	<i>(ore 9.30)</i>	<i>GIOIOSA MARINA</i>	<i>AUDAX LOCRI</i>
<i>domenica</i>	<i>05.01.2025</i>	<i>(ore 9.30)</i>	<i>GIOIOSA MARINA</i>	<i>GIOIOSA JONICA ASD</i>
<i>domenica</i>	<i>12.01.2025</i>	<i>(ore 9.30)</i>	<i>GIOIOSA MARINA</i>	<i>S.E.L.E.S.</i>
<i>domenica</i>	<i>26.01.2025</i>	<i>(ore 9.30)</i>	<i>GIOIOSA MARINA</i>	<i>REGGINA 1914 A.S. ASD</i>
<i>domenica</i>	<i>09.02.2025</i>	<i>(ore 9.30)</i>	<i>GIOIOSA MARINA</i>	<i>REGGIO RAVAGNESE 1960</i>
<i>domenica</i>	<i>23.02.2025</i>	<i>(ore 9.30)</i>	<i>GIOIOSA MARINA</i>	<i>UNION SIDERNO 2015</i>
<i>domenica</i>	<i>16.03.2025</i>	<i>(ore 9.30)</i>	<i>GIOIOSA MARINA</i>	<i>ACADEMY ARDORE</i>



CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE



Modifiche al programma gare

Gara COSENZA CALCIO SRL = CUS COSENZA 4^a giornata di Andata (da definire)

La gara a margine, riportata sul C.U. n. 31 - calendario "da definire", ratifica accordi intercorsi società interessate, si svolgerà lunedì 25 novembre 2024, ore 15.00 sul campo "C.S. Marca" di Cosenza, sito in Via G. Antonio Marini - Cosenza.

Gara REGGINA 1914 A.S.D ASD = POLISPORTIVA LAMEZIA del 24.11.2024 (ore 14.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata alle ore 11.30 (campo Centro Sportivo Sant'Agata/RC).

Gara CATANZARO 1929 SRL = CROTONE SRL del 23.11.2024 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a martedì 26 novembre 2024, ore 14.30 (campo Centro Tecnico Federale di Catanzaro - Via Confessa Clemenza).



CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE



Modifiche al programma gare

Gara CUS COSENZA = POLISPORTIVA LAMEZIA del 17.11.2024 (ore 10.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, è stata anticipata a sabato 16 novembre 2024, ore 15.00 e si svolgerà sul campo comunale di Donnici Inferiore/Cosenza, sito in Contrada Erbicello.

Gara SPORTIVA RENDE = COSENZA CALCIO del 18.11.2024 (ore 15.00)

La gara a margine, giusta comunicazione società ospitante, si è disputata sul campo "C.S. Pietro Mancini" di Cosenza, sito in Viale Magna Grecia.

Gara COSENZA CALCIO SRL = CROTONE SRL del 22.11.2024 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito comunicazione società ospitante, si svolgerà sul campo "C.S. Pietro Mancini" di Cosenza, sito in Viale Magna Grecia.



TORNEO UNDER 13 - FAIR PLAY ELITE



Modifiche al programma gare

Gara SOCCER MONTALTO = DIGIESSE PRAIATORTORA del 24.11.2024 (ore 15.30)

La gara a margine, per come comunicato dal Coordinamento Federale Regionale SGS, viene posticipata alle ore 17.15 presso il campo sportivo Montalto Uffugo (come da calendario pubblicato).

5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY CROTONE	TAVERNA ACADEMY MONT.	A	24/11/2024 11:00	487 COMUNALE "SETTORE B"	CROTONE/TUFOLO	VIA GIOACCHINO DA FIORE
BOCALE CALCIO ADMO	KENNEDY J.F. AQUILE	A	24/11/2024 10:30	142 COMUNALE "SAVERIO SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE
DIGIESS PRAIATORORA	V.E. RENDE	A	24/11/2024 10:30	23 COMUNALE "MARIO TEDESCO"	PRAIA A MARE	VIA F. CILEA
PLM MORRONE	SEGATO	A	24/11/2024 10:30	492 COMUNALE "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
REGGIO RAVAGNESE 1960	RENDE CALCIO 1968	A	24/11/2024 11:00	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
ROSSANESE	UNION SIDERNO 2015	A	24/11/2024 10:00	407 COMUNALE "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 "ELITE " - Sperimentale

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VIGOR CATANZARO	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	A	23/11/2024 17:30	17 COMUNALE "A.CURTO"	CATANZARO LIDO	VIA MELITO PORTO SALVO
KENNEDY J.F. AQUILE	ACADEMY CROTONE	A	23/11/2024 18:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
UNION KROTON 1988	NUOVA BULLDOG VIBO	A	24/11/2024 18:00	487 COMUNALE "SETTORE B"	CROTONE/TUFOLO	VIA GIOACCHINO DA FIORE
CESCO SBANO	REGGINA 1914 A.S. ASD	A	25/11/2024 15:00	13 COMUNALE "E. TARSITANO"	PAOLA	CONTRADA TINA
TREBISACCE CALCIO	ROSSANESE	A	25/11/2024 15:00	314 "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI
SAMBIASE 2023	PANTERE NERE CATANZARO	A	26/11/2024 15:00	83 COMUNALE "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 "ELITE "

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
KENNEDY J.F. AQUILE	TREBISACCE CALCIO	A	23/11/2024 15:00	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
RENDE CALCIO 1968	ROSSANESE	A	23/11/2024 15:00	339 "VILLAGGIO EUROPA"	RENDE/VILLAGGIO EUROPA	VILLAGGIO EUROPA
SOCCER MONTALTO	REAL COSENZA	A	23/11/2024 17:30	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43
SPORTING CLUB CORIGLIANO	SC ALESSANDRO ROSINA	A	23/11/2024 15:00	10 "TONINO SOSTO"	CORIGLIANO SCALO/VILL.FRASSA	CONTRADA VILLAGGIO FRASSA
CALCIO LAMEZIA	CESCO SBANO	A	24/11/2024 09:30	83 COMUNALE "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
MARCA FOOTBALL CLUB	IVAN CASTIGLIA ACADEMY	A	24/11/2024 10:00	52 CENTRO SPORTIVO "MARCA"	COSENZA	VIA GIUSEPPE ANTONIO MARINI
REGGINA 1914 A.S. ASD	NUOVA BULLDOG VIBO	A	24/11/2024 11:00	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SC ALESSANDRO ROSINA	F.C. MONTALTO UFFUGO	A	22/11/2024 15:00	51 COMUNALE "F.LLI OLIVA"	DIAMANTE	C/DA PRAINO VIA PANORAMICA
A. ANDREOLI	ACRI ACADEMY	A	23/11/2024 15:00	376 COMUNALE "G. ZICARELLI"	FUSCALDO MARINA	LOCALITA VALLE SANTA MARIA
ATLETICO F.SICCHITANO	SOCCER MONTALTO	A	23/11/2024 15:00	513 "GAETANO SCIREA"	LAINO CASTELLO	VIA DEI CIPRESSI
FOLGORE CALCIO 1990	LUPI MARCELLINA	A	23/11/2024 15:00	194 COMUNALE "PONTE GRANDE"	CALOPEZZATI	VIALE XXV APRILE
NUOVA REAL SORRENTO	SPORTING CLUB CORIGLIANO	A	23/11/2024 15:00	99 COMUNALE "MASSIMO RUSSO"	MIRTO CROSA	LOCALITA CENTOFONTANE
TREBISACCE CALCIO	DOMENICO FRANCO	A	23/11/2024 15:00	314 "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI

GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AEK CROTONE	JUVENTUS CLUB A.S.D.	A	22/11/2024 18:00	487 COMUNALE "SETTORE B"	CROTONE/TUFOLO	VIA GIOACCHINO DA FIORE
CALCIO LAMEZIA	POLISPORTIVA D.CUTRO	A	22/11/2024 15:00	83 COMUNALE "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
POLISPORTIVA LAMEZIA	ROGLIANO 1948	A	22/11/2024 15:00	429 CAMPO "GINEPRI"	LAMEZIA TERME/S. EUFEMIA	LOCALITA GINEPRI
MARCA FOOTBALL CLUB	ACADEMY LAMEZIA	A	23/11/2024 15:00	52 CENTRO SPORTIVO "MARCA"	COSENZA	VIA GIUSEPPE ANTONIO MARINI
PRO COSENZA	POLISPORTIVA G.SALERNO	A	23/11/2024 15:00	350 COMUNALE COSENZA - PRO COSENZA	COSENZA	VIA LIBERO GRASSI
REAL COSENZA	E.COSCARELLO CASTROLIB.	A	23/11/2024 15:00	416 C.S. REAL COSENZA 2	COSENZA	VIALE MAGNA GRECIA

GIRONE C - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
POLISTENA CALCIO A 5	REAL MONTEPAONE	A	22/11/2024 15:00	481 COMUNALE "F. ZERBI"	POLISTENA	VIA JURI GAGARIN
ROSARNESE	SERSALE CALCIO 1975	A	22/11/2024 18:00	39 COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II"	ROSARNO	VIA MEDMA
VIGOR CATANZARO	PANTERE NERE CATANZARO	A	22/11/2024 15:00	17 COMUNALE "A.CURTO"	CATANZARO LIDO	VIA MELITO PORTO SALVO
VIRTUS SOVERATO	GIOIESE 1918	A	22/11/2024 15:00	131 COMUNALE "B.SINOPOLI"	SOVERATO	VIA C. AMIRANTE
ESPERANZA CATANZARO	DAVOLI ACADEMY	A	23/11/2024 17:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
VIBONESE CALCIO S.R.L.	SAMBIASE 2023	A	23/11/2024 17:30	320 COMUNALE "R. MARZANO"	VIBO VALENTIA MARINA	VIA STADIO

GIRONE D - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUDAX LOCRI	TAURIANOVA ACADEMY	A	22/11/2024 14:30	34 COMUNALE "G.R. MACRI"	LOCRI	VIA COSMANO
CAMPESE	C.S.P.R. 94	A	22/11/2024 15:00	196 COMUNALE PARRINELLO-REPACI	CAMPO CALABRO	VIA CAMPANILE
S.E.L.E.S.	GIOIOSA JONICA ASD	A	22/11/2024 14:30	61 COMUNALE GIOIOSA JONICA	GIOIOSA JONICA	RIONE EUROPA
VAL GALLICO	ACCURSI FOOTBALL ACAD.	A	22/11/2024 14:30	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
ACADEMY ARDORE	LUDOS VECCHIA MINIERA	A	23/11/2024 15:00	56 COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
CITTANOVA CALCIO	REGGINA 1914 A.S. ASD	A	23/11/2024 15:00	73 COMUNALE "MORREALE-PROTO"	CITTANOVA	CONTRADA PETRARA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SC ALESSANDRO ROSINA	ROSSANESE	A	24/11/2024 10:30	51 COMUNALE "F.LLI OLIVA"	DIAMANTE	C/DA PRAINO VIA PANORAMICA
SPORTING CLUB CORIGLIANO	VIRTUS CORIGLIANO 2021	A	24/11/2024 10:30	10 "TONINO SOSTO"	CORIGLIANO SCALO/VILL.FRASSA	CONTRADA VILLAGGIO FRASSA
ACADEMY ROSSANO	SPORT ACADEMY ALTO JONIO	A	25/11/2024 15:00	407 "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
DOMENICO FRANCO	FOLGORE CALCIO 1990	A	25/11/2024 15:00	97 "U.CATALANO"	SARACENA	VIA ALDO MORO
ELISIR	DIGIESE PRAIATORTORA	A	25/11/2024 15:00	99 COMUNALE "MASSIMO RUSSO"	MIRTO CROSIA	LOCALITA CENTOFONTANE
SPORTIME	ATLETICO F.SCICCHITANO	A	25/11/2024 15:00	91 "A.SPADAFORA"	SAN MARCO ARGENTANO	VIA DANTE ALIGHIERI

GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY CROTONE	JUVENTUS CLUB A.S.D.	A	24/11/2024 15:00	487 COMUNALE "SETTORE B"	CROTONE/TUFOLO	VIA GIOACCHINO DA FIORE
REAL COSENZA	SOCCER MONTALTO	A	24/11/2024 10:30	416 C.S. REAL COSENZA 2	COSENZA	VIALE MAGNA GRECIA
ACRI ACADEMY	PRO COSENZA	A	25/11/2024 15:00	391 COMUNALE "F. COSCHIGNANO"	ACRI/SAN GIACOMO	LOCALITA SAN GIACOMO D'ACRI
PLM MORRONE	POLISPORTIVA G.SALERNO	A	25/11/2024 15:00	492 "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
RENDE CALCIO 1968	AEK CROTONE	A	25/11/2024 15:30	339 COMUNALE "VILLAGGIO EUROPA"	RENDE/VILLAGGIO EUROPA	VILLAGGIO EUROPA
TAVERNA ACADEMY MONTALTO	MARCA FOOTBALL CLUB	A	25/11/2024 15:00	92 COMUNALE "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI

GIRONE C - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY LAMEZIA	CALCIO LAMEZIA	A	24/11/2024 11:00	83 COMUNALE "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
KENNEDY J.F. AQUILE	ROSARNESE	A	24/11/2024 10:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
VIBONESE CALCIO S.R.L.	SAMBIASE 2023	A	24/11/2024 10:30	320 COMUNALE "R. MARZANO"	VIBO VALENTIA MARINA	VIA STADIO
VIGOR CATANZARO	PANTERE NERE CATANZARO	A	24/11/2024 10:30	17 COMUNALE "A.CURTO"	CATANZARO LIDO	VIA MELITO PORTO SALVO
POLISPORTIVA LAMEZIA	ESPERANZA CATANZARO	A	25/11/2024 15:00	83 COMUNALE "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
VIRTUS SOVERATO	GIOIESE 1918	A	25/11/2024 15:00	131 COMUNALE "B.SINOPOLI"	SOVERATO	VIA C. AMIRANTE

GIRONE D - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GIOIOSA JONICA ASD	S.E.L.E.S.	A	24/11/2024 10:30	61 COMUNALE GIOIOSA JONICA	GIOIOSA JONICA	RIIONE EUROPA
GIOIOSA MARINA	C.S.P.R. 94	A	24/11/2024 09:30	40 COMUNALE "NINETTO MUSCOLO"	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
SEGATO	ACADEMY ARDORE	A	24/11/2024 17:15	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
TAURIANOVA ACADEMY	AUDAX LOCRI	A	24/11/2024 09:45	41 COMUNALE "T.BATTAGLIA"	TAURIANOVA	VIA MATTEOTTI
UNION SIDERNO 2015	REGGIO RAVAGNESE 1960	A	24/11/2024 10:30	7 COMUNALE "F. RACITI"	SIDERNO	VIA TAMBURI


CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REGGINA 1914 A.S. ASD	POLISPORTIVA LAMEZIA	A	24/11/2024 11:30	426 CENTRO SPORTIVO S. AGATA 1	REGGIO CALABRIA	VIA DELLE INDUSTRIE
COSENZA CALCIO S.R.L.	CUS COSENZA	A	25/11/2024 15:00	52 CENTRO SPORTIVO "MARCA"	COSENZA	VIA GIUSEPPE ANTONIO MARINI
CATANZARO 1929 S.R.L.	CROTONE S.R.L.	A	26/11/2024 14:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1


CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
COSENZA CALCIO S.R.L.	CROTONE S.R.L.	A	22/11/2024 15:00	505 C.S. PIETRO MANCINI (SG)	COSENZA	VIALE MAGNA GRECIA
POLISPORTIVA LAMEZIA	SPORTIVA RENDE	A	26/11/2024 15:30	448 LAMEZIA TERME "SANGI" (SG)	LAMEZIA TERME	VIA DEL PROGRESSO

6. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A		
KENNEDY J.F. AQUILE	- REGGIO RAVAGNESE 1960	2 - 0
RENDE CALCIO 1968	- ACADEMY CROTONE	3 - 7
SEGATO	- DIGIESSA PRAIATORORA	1 - 2
TAVERNA ACADEMY MONTALTO	- PLM MORRONE	2 - 2
UNION SIDERNO 2015	- BOCALE CALCIO ADMO	0 - 2
V.E. RENDE	- ROSSANESE	1 - 5

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 "ELITE " - Sperimentale

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
ACADEMY CROTONE	- TREBISACCE CALCIO	1 - 1
(1) NUOVA BULLDOG VIBO	- SAMBIASE 2023	0 - 3
(2) PANTERE NERE CATANZARO	- VIGOR CATANZARO	0 - 3
(3) REGGINA 1914 A.S. ASD	- KENNEDY J.F. AQUILE	2 - 0
ROSSANESE	- UNION KROTON 1988	8 - 2
(3) VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	- CESCO SBANO	3 - 2

(1) - disputata il 17/11/2024

(2) - disputata il 18/11/2024

(3) - disputata il 15/11/2024

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 "ELITE "

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
IVAN CASTIGLIA ACADEMY	- REGGINA 1914 A.S. ASD	0 - 1
(1) NUOVA BULLDOG VIBO	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	0 - 1
REAL COSENZA	- CESCO SBANO	14 - 0
(1) ROSSANESE	- MARCA FOOTBALL CLUB	9 - 0
(2) SC ALESSANDRO ROSINA	- CALCIO LAMEZIA	7 - 1
SOCCER MONTALTO	- KENNEDY J.F. AQUILE	2 - 0
(3) TREBISACCE CALCIO	- RENDE CALCIO 1968	4 - 2

(1) - disputata il 17/11/2024

(2) - disputata il 15/11/2024

(3) - disputata il 18/11/2024

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A		
(1) ACRÍ ACADEMY	- TREBISACCE CALCIO	0 - 4	(1) ACADEMY LAMEZIA	- PRO COSENZA	2 - 1
DOMENICO FRANCO	- SC ALESSANDRO ROSINA	3 - 0	E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- POLISPORTIVA LAMEZIA	8 - 0
(1) F.C. MONTALTO UFFUGO	- NUOVA REAL SORRENTO	1 - 7	JUVENTUS CLUB A.S.D.	- MARCA FOOTBALL CLUB	2 - 3
LUPI MARCELLINA	- ATLETICO F.SICCHITANO	2 - 0	POLISPORTIVA D.CUTRO	- REAL COSENZA	1 - 4
SOCCER MONTALTO	- A. ANDREOLI	1 - 0	POLISPORTIVA G.SALERNO	- CALCIO LAMEZIA	4 - 2
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- FOLGORE CALCIO (Entr. Soc.)	0 - 3	(1) ROGLIANO 1948	- AEK CROTONE	2 - 2

(1) - disputata il 15/11/2024

(1) - disputata il 15/11/2024

GIRONE C - 5 Giornata - A		
DAVOLI ACADEMY	- POLISTENA CALCIO A 5	6 - 2
GIOIESE 1918	- VIBONESE CALCIO S.R.L.	1 - 1
(1) PANTERE NERE CATANZARO	- ESPERANZA CATANZARO	4 - 1
REAL MONTEPAONE	- ROSARNESE	1 - 3
(1) SAMBIASE 2023	- VIGOR CATANZARO	4 - 2
SERSALE CALCIO 1975	- VIRTUS SOVERATO	5 - 1

(1) - disputata il 15/11/2024

GIRONE D - 5 Giornata - A		
ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	- ACADEMY ARDORE	8 - 1
C.S.P.R. 94	- CITTANOVA CALCIO	RINV. - W
GIOIOSA JONICA ASD	- VAL GALLICO	5 - 1
LUDOS VECCHIA MINIERA	- CAMPESE	3 - 1
REGGINA 1914 A.S. ASD	- AUDAX LOCRI	12 - 2
(1) TAURIANOVA ACADEMY	- S.E.L.E.S.	1 - 1

(1) - disputata il 15/11/2024

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
ATLETICO F.SCICCHITANO	- ELISIR	0 - 1
DIGIESE PRAIATORTORA	- SC ALESSANDRO ROSINA	2 - 3
FOLGORE CALCIO 1990	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	0 - 4
(1) ROSSANESE	- DOMENICO FRANCO	0 - 0
SPORT ACADEMY ALTO JONIO	- SPORTIME	0 - 5
(1) VIRTUS CORIGLIANO 2021	- ACADEMY ROSSANO	3 - 2

(1) - disputata il 18/11/2024

GIRONE B - 5 Giornata - A		
(1) AEK CROTONE	- REAL COSENZA	2 - 1
JUVENTUS CLUB A.S.D.	- TAVERNA ACADEMY MONTALTO	0 - 2
(1) MARCA FOOTBALL CLUB	- ACRICACADEMY	4 - 2
POLISPORTIVA G.SALERNO	- ACADEMY CROTONE	1 - 3
PRO COSENZA	- RENDE CALCIO 1968	5 - 0
SOCCER MONTALTO	- PLM MORRONE	1 - 4

(1) - disputata il 18/11/2024

GIRONE C - 5 Giornata - A		
(1) CALCIO LAMEZIA	- VIGOR CATANZARO	0 - 0
ESPERANZA CATANZARO	- VIRTUS SOVERATO	1 - 4
GIOIESE 1918	- ACADEMY LAMEZIA	2 - 1
PANTERE NERE CATANZARO	- VIBONESE CALCIO S.R.L.	0 - 7
ROSARNESE	- POLISPORTIVA LAMEZIA	2 - 1
SAMBIASE 2023	- KENNEDY J.F. AQUILE	0 - 3

(1) - disputata il 18/11/2024

GIRONE D - 5 Giornata - A		
ACADEMY ARDORE	- GIOIOSA JONICA ASD	5 - 1
AUDAX LOCRI	- SEGATO	0 - 12
C.S.P.R. 94	- TAURIANOVA ACADEMY	8 - 0
REGGINA 1914 A.S. ASD	- UNION SIDERNO 2015	7 - 0
REGGIO RAVAGNESE 1960	- GIOIOSA MARINA	2 - 1



CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE



RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
COSENZA CALCIO S.R.L.	- CATANZARO 1929 S.R.L.	0 - 22
CROTONE S.R.L.	- REGGINA 1914 A.S. ASD	5 - 1
(1) POLISPORTIVA LAMEZIA	- CUS COSENZA	0 - 13

(1) - disputata il 17/11/2024



CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE



RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 2 Giornata - A		
REGGINA 1914 A.S. ASD	- CATANZARO 1929 S.R.L.	6 - 2
(1) SEGATO	- LOCRI NEXT GEN	13 - 0

(1) - disputata il 18/11/2024

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/11/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
CUS COSENZA	- POLISPORTIVA LAMEZIA	2 - 1
(1) SPORTIVA RENDE	- COSENZA CALCIO S.R.L.	1 - 2

(1) - disputata il 18/11/2024

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 20.11.2024, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 11/12/2024

STAMATO ENRICO (DIGIESE PRAIATORTORA)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

DE GIACOMO GIANLUCA (RENDE CALCIO 1968)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE

POSTERINO FRANCESCO (V.E. RENDE)

per entrata abusiva in campo e proteste a decisioni arbitrali, nonché per aver tenuto un comportamento non regolamentare (tirava pugni alla panchina).

AMMONIZIONE (II INFR)

GENTILE GIANPAOLO (DIGIESE PRAIATORTORA)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

DOPPIDO RINO (ACADEMY CROTONE)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RAMIREZ BRUNO (DIGIESE PRAIATORTORA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAIO FORTUNATO (REGGIO RAVAGNESE 1960)

AMMONIZIONE (III INFR)

DE LUCA EMANUELE (DIGIESE PRAIATORTORA)

MONTELEONE FRANCESCO (TAVERNA ACADEMY MONT.)

NIEVA LUCIANO OMAR

(DIGIESE PRAIATORTORA)

AMMONIZIONE (II INFR)

PITTELLA SALVATORE	(ACADEMY CROTONE)	GIAMPA GIUSEPPE	(KENNEDY J.F. AQUILE)
PETRUNGARO GASPARE	(PLM MORRONE)	ZIMBALATTI ANTONINO	(REGGIO RAVAGNESE 1960)
PIZZINI CHRISTIAN ANTO	(RENDE CALCIO 1968)	TAFROUT HAMZA	(RENDE CALCIO 1968)
ARTESE ALBERTO	(V.E. RENDE)		

AMMONIZIONE (I INFR)

CERAUDO MARIO	(ACADEMY CROTONE)	FICARA ERNESTAS LORENZ	(ACADEMY CROTONE)
MANTUANO CRISTIANO	(DIGIESSA PRAIATORTORA)	MAZZEI GABRIEL	(DIGIESSA PRAIATORTORA)
PARISI NICCOLO	(DIGIESSA PRAIATORTORA)	FURGIUELE GIUSEPPE	(KENNEDY J.F. AQUILE)
PAONE ANTONIO	(KENNEDY J.F. AQUILE)	VONO ALESSIO	(KENNEDY J.F. AQUILE)
SASSO GIUSEPPE PIO	(PLM MORRONE)	COVELLO LUCA	(RENDE CALCIO 1968)
RUSO CARLO	(UNION SIDERNO 2015)		

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 "ELITE" - Sperimentale**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/11/2024**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

SPAGNOLO MARCO	(KENNEDY J.F. AQUILE)	AUGLIERA GIOVANNI	(REGGINA 1914 A.S. ASD)
ROMEO AGOSTINO PIO	(REGGINA 1914 A.S. ASD)		

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

HINAF RABII	(ACADEMY CROTONE)	GREGORACI GABRIELE	(UNION KROTON 1988)
-------------	-------------------	--------------------	---------------------

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

CARUSO PASQUALE PIO	(ROSSANESE)	GAGLIARDI FRANCESCO	(ROSSANESE)
---------------------	-------------	---------------------	-------------

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

BRIZZI ANTONIO MASSIMO	(NUOVA BULLDOG VIBO)	MONTELEONE CARMELO	(NUOVA BULLDOG VIBO)
SCIDA FRANCESCO	(NUOVA BULLDOG VIBO)	STAROPOLI GIUSEPPE	(NUOVA BULLDOG VIBO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

OULD SETTI ANAS	(VIGOR CATANZARO)
-----------------	-------------------

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 "ELITE "

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

QUIETO ADOLFO	(IVAN CASTIGLIA ACADEMY)	TIDULA DENIS ANDREI	(IVAN CASTIGLIA ACADEMY)
VECCHIO MATTEO	(IVAN CASTIGLIA ACADEMY)	TRAPASSO FRANCESCO	(KENNEDY J.F. AQUILE)
MARTORANO STEFANO	(REGGINA 1914 A.S. ASD)	ARAGONA LORENZO FRANCES	(SOCCER MONTALTO)
CUCONATO TOMMASO	(SOCCER MONTALTO)		

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PAURA ALESSANDRO	(MARCA FOOTBALL CLUB)	LA SALA CHRISTIAN	(ROSSANESE)
------------------	-----------------------	-------------------	-------------

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

MUNNO ACHILLE	(RENDE CALCIO 1968)
---------------	---------------------

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

ERRATA CORRIGE

Gara del 08/11/2024 CAMPESE – CITTANOVA CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale preso atto che sul C.U. n.39 del 14/11/2024 è apparsa la squalifica del calciatore Postorino Antonino (27.03.2008) tesserato della società Campese fino al 12.11.2024;

Rilevato che a seguito di apposito supplemento di rapporto fatto pervenire dal direttore di gara viene specificato che il calciatore che ha spintonato sul petto l'arbitro è il calciatore Profeta Santi (19.12.2008) della società Campese;

delibera

- 1) revocare la squalifica al calciatore Postorino Antonino fino al 12.02.2024 della società Campese.
- 2) squalificare fino al 12.02.2024 il calciatore Profeta Santi (19.12.2008) della società Campese.

DELIBERE

Gara del 16/11/2024 SPORTING CLUB CORIGLIANO - FOLGORE CALCIO 1990

Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che:

- al 12' minuto del secondo tempo avveniva uno scontro tra il calciatore CHIARELLI Saverio della società FOLGORE CALCIO 1990 ed il calciatore CASCIARO Mattia Maria della società SPORTING CLUB CORIGLIANO che si colpivano ripetutamente con schiaffi e pugni;
 - immediatamente intervenivano il calciatore PIRONE Massimiliano della società FOLGORE CALCIO 1990 ed il calciatore MALAGRINO Matteo della società SPORTING CLUB CORIGLIANO che partecipavano alla rissa tra i predetti calciatori;
 - la rissa a questo punto si estendeva a quasi tutti i calciatori di entrambe le squadre che si colpivano con violenza con pugni, schiaffi e calci;
 - l'arbitro riusciva a riconoscere tra i partecipanti alla rissa, oltre ai calciatori sopracitati, i seguenti calciatori: FUOCO Cataldo e ACRI Cataldo della società FOLGORE CALCIO 1990; ALGIERI Salvatore Pio e BURLATO Matteo della società SPORTING CLUB CORIGLIANO, nonché l'assistente di parte di quest'ultima BARTOLETTI Marco che colpiva più volte con la bandierina diversi calciatori;
 - l'arbitro non era più in condizione di riconoscere altri calciatori poiché avevano tolto la divisa di gioco;
 - solo dopo circa 4/5 minuti, con l'intervento degli allenatori delle due squadre, si riusciva a sedare la rissa e la società ospitata si rifugiava nello spogliatoio;
 - l'arbitro, a questo punto, constatando che non vi erano più le condizioni per la prosecuzione in sicurezza della gara, ne decretava la sospensione;
- visti gli artt. 6,8,9 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società SPORTING CLUB CORIGLIANO la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) infliggere alla società FOLGORE CALCIO 1990 la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 3) infliggere alla società SPORTING CLUB CORIGLIANO l'ammenda di € 150,00 per avere propri calciatori dato luogo ad una rissa con calciatori della squadra avversaria che provocavano la sospensione della gara;
- 4) infliggere alla società FOLGORE CALCIO 1990 l'ammenda di € 150,00 per avere propri calciatori dato luogo ad una rissa con calciatori della squadra avversaria che provocavano la sospensione della gara;
- 5) infliggere 4 giornate di squalifica ai calciatori MALAGRINO Matteo, CASCIARO Mattia Maria, BURLATO Matteo, ALGIERI Salvatore Pio della società SPORTING CLUB CORIGLIANO per aver partecipato ad una rissa che provocava la sospensione della gara;
- 6) infliggere 4 giornate di squalifica ai calciatori PIRONE Massimiliano, CHIARELLI Saverio, ACRI Cataldo e FUOCO Cataldo della società FOLGORE CALCIO 1990 per aver partecipato ad una rissa che provocava la sospensione della gara;
- 7) inibire l'assistente di parte BARTOLETTI Marco della società Sporting Club Corigliano fino al 22/1/2025 per aver partecipato ad una rissa colpendo calciatori della squadra avversaria con la bandierina.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 15/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 4/12/2024

BUFFONE PEPPINO

(ACADEMY LAMEZIA)

per comportamento minaccioso nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

BARONE FRANCESCO

(PRO COSENZA)

per comportamento minaccioso nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

GALARDO EMANUEL (AEK CROTONE) MAZZEI ALDO MATTIA (PRO COSENZA)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE SIBIO NICOLA (ACADEMY LAMEZIA) CHIAPPETTA KEVIN (PRO COSENZA)
TOTEDA VINCENZO (PRO COSENZA) VIOLI DOMENICO (S.E.L.E.S.)
ESPOSITO ANTONIO (SAMBIASE 2023) ALESSI ANTONIO (TAURIANOVA ACADEMY)
PAUROSIO PASQUALE (VIGOR CATANZARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MICHENZI FRANCESCO (ACADEMY LAMEZIA) FONTANA MATTIA (PANTERE NERE CATANZARO)
PORCO FRANCESCO (PRO COSENZA) D ARRIGO VALERIO (S.E.L.E.S.)
SURACE SISINO (S.E.L.E.S.) FONICIELLO MATTIA VITO (SAMBIASE 2023)
PICCOLO SAMUEL (SAMBIASE 2023) BOVALINA RAFFAELE GIUSEP (TAURIANOVA ACADEMY)
CORAPI MATTIA (VIGOR CATANZARO) OULD SETTI ANAS (VIGOR CATANZARO)
PROCOPIO CHRISTIAN (VIGOR CATANZARO) STAGLIANO MATTEO (VIGOR CATANZARO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

FALBO ALESSANDRO (SERSALE CALCIO 1975)
per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

LOSARDO IVAN (SC ALESSANDRO ROSINA)
per comportamento non regolamentare durante la gara.
CAGLIOTI ALESSANDRO (SERSALE CALCIO 1975)
per comportamento non regolamentare durante la gara.
BENINCASA GIUSEPPE (VIRTUS SOVERATO)
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FICARRA DOMENICO FRANCE (GIOIESE 1918)
per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PALADINO ANTONIO (ROSARNESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROMEO ANTONIOGABRIEL (AUDAX LOCRI) BRUNO MAURIZIO (JUVENTUS CLUB A.S.D.)
VENTURA ANDREA (JUVENTUS CLUB A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

SORRENTINO ANTONIO PIO	(CALCIO LAMEZIA)	DACRI SIMONE	(MARCA FOOTBALL CLUB)
FLORIO ALBERTO GAETANO	(VAL GALLICO)	POLITANO SIMONE	(VIRTUS SOVERATO)

AMMONIZIONE (II INFR)

SANTORO CRISTIAN	(ATLETICO F.SICCHITANO)	BONFA GIOVANNI	(AUDAX LOCRI)
BELLANTONE MATTEO	(CAMPESE)	CATALDO CHRISTIAN	(GIOIOSA JONICA ASD)
MAGNOLI SALVATORE	(GIOIOSA JONICA ASD)	MERCURI RICCARDO	(POLISPORTIVA LAMEZIA)
SACCO EMANUELE	(REAL COSENZA)	FORMOSA GIOVANNI	(SC ALESSANDRO ROSINA)
CHIRICO MANUEL	(VAL GALLICO)	BIANCO GIUSEPPE	(VIRTUS SOVERATO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ESPOSITO MICHAEL	(A. ANDREOLI)	GAROFALO SANTINO ANGELO	(A. ANDREOLI)
GIORGI SEBASTIANO	(ACADEMY ARDORE)	FOTI VINCENZO	(CAMPESE)
EBIRINWA ONYEKACHI	(DAVOLI ACADEMY)	BISCARDI ALFREDO	(DOMENICO FRANCO)
DAGOSTINO GABRIELE	(GIOIESE 1918)	SINDONI ANTONIO	(GIOIESE 1918)
BIANCO ANTONIO	(JUVENTUS CLUB A.S.D.)	MAROPITO FRANCESCO	(JUVENTUS CLUB A.S.D.)
POSTORINO GIULIO	(LUDOS VECCHIA MINIERA)	ROMEO GABRIELE	(LUDOS VECCHIA MINIERA)
BRUZZESE GIOVANNI	(MARCA FOOTBALL CLUB)	CIAMPA GIUSEPPE	(POLISPORTIVA D.CUTRO)
SANTORO GAETANO	(POLISPORTIVA D.CUTRO)	ALESSI SALVATORE	(POLISTENA CALCIO A 5)
LONGO DOMENICO	(POLISTENA CALCIO A 5)	DEL VECCHIO EMANUEL	(REAL COSENZA)
VILLELLA GIUSEPPE	(REAL COSENZA)	MAULICINO ANTONIO	(SC ALESSANDRO ROSINA)
PROCOPIO MATTEO	(SERSALE CALCIO 1975)	FRAGALA DOMENICO	(VIBONESE CALCIO S.R.L.)
IOZZO FRANCESCO	(VIRTUS SOVERATO)	MENNITI GABRIEL ANTONIO	(VIRTUS SOVERATO)
PILE GABRIELE GIOVAN	(VIRTUS SOVERATO)		

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 27/11/2024

MURACA DAVIDE ASCANIO (SAMBIASE 2023)
per proteste a decisioni arbitrali a fine gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE

GAUDIO EMILIO (SAMBIASE 2023)
per entrata abusiva in campo e proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SAADI AMIN (ESPERANZA CATANZARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROMEO LUIGI (GIOIOSA MARINA) MILANO MARCO (SAMBIASE 2023)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

NICOSCIA PASQUALE (JUVENTUS CLUB A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFR)

PANZARELLA ANTONIO (ACADEMY LAMEZIA)	SEVI GABRIELE (FOLGORE CALCIO 1990)
SPAGNOLO SALVATORE (KENNEDY J.F. AQUILE)	IUSI MARCO (PRO COSENZA)
DI DONATO SALVATORE SAMUE (REGGINA 1914 A.S. ASD)	PELLICANO CHRISTIAN (REGGIO RAVAGNESE 1960)
GALLO VINCENZO (ROSARNESE)	ROSITANO WILLIAM FRANC (ROSARNESE)
SERGIO ANTONINO (ROSARNESE)	MAZZEO DANIEL ALBERTO (VIBONESE CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE (I INFR)

CELONA ANTONIO (ACADEMY ARDORE)	PUGLIESE MAURO (AUDAX LOCRI)
CARLOMAGNO DOMENICO (DIGIESSE PRAIATORTORA)	MASTRELIA EDUARDO (DIGIESSE PRAIATORTORA)
PUGLIESE CHRISTIAN (DIGIESSE PRAIATORTORA)	DONATO ANDREA ANTONIO (GIOIESE 1918)
PEDRINI FRANCESCO (GIOIESE 1918)	SPANO NICODEMO (GIOIOSA JONICA ASD)
MELODIA NICOLO CARLO (GIOIOSA MARINA)	PANETTA STEFANO (GIOIOSA MARINA)
GARCEA FEDERICO (KENNEDY J.F. AQUILE)	MAMMOLITI DANIELE (KENNEDY J.F. AQUILE)
MARINO FRANCESCO (PLM MORRONE)	MURACA ANGELO (SAMBIASE 2023)
BENVENUTO MATTEO FSCO PIO (SC ALESSANDRO ROSINA)	FILICETTI MATTEO (SC ALESSANDRO ROSINA)
GRIECO ALESSIO (SPORTING CLUB CORIGLIANO)	LUCI CARMELO (TAURIANOVA ACADEMY)
MACRI GIUSEPPE (TAURIANOVA ACADEMY)	BARLETTA NICOLA (TAVERNA ACADEMY MONT.)
LEONE LUCA (TAVERNA ACADEMY MONT.)	COMMISSO DAMIANO (UNION SIDERNO 2015)
SCIDA DIEGO (VIBONESE CALCIO S.R.L.)	

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

FRANCO GIOVANNI (DOMENICO FRANCO)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

REPICE NICCOLO PIO (ROSSANESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

VIA FRANCESCO PIO (ACADEMY ROSSANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

FURIATO ANTONIO (DOMENICO FRANCO)	AIELLO GIOVANNI (REAL COSENZA)
GALLUCCI FERDINANDO (REAL COSENZA)	RIZZO DANIELE (VIRTUS CORIGLIANO 2021)

**CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/11/2024**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (I INFR)**

MANCUSO FRANCESCA GRAZI (CROTONE S.R.L.)

DE STEFANO GIORGIA

(REGGINA 1914 A.S. ASD)

**CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/11/2024**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA**

MOLINARO GENNARO (POLISPORTIVA LAMEZIA)

per comportamento non regolamentare in campo (proteste durante la gara).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 18/11/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI**AMMONIZIONE (I INFR)**

BARTUCCI ANDREA (SPORTIVA RENDE)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE (II INFR)**

MELCHIORRE LUGIA MARIA (COSENZA CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRUNO MIRIAM (COSENZA CALCIO S.R.L.)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a COMITATO REGIONALE CALABRIA LND - IBAN: IT 90 F 03069 09606 10000019451 (BANCA INTESA SAN PAOLO) entro il 05 DICEMBRE 2024 specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 123/A

Si pubblica, in allegato, il testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberato dall'Assemblea straordinaria del 4 novembre 2024 ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

STATUTO FEDERALE

(approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479 del 20 novembre 2024)

STATUTO DELLA FIGC

TITOLO I LA FEDERAZIONE

Art. 1 Definizione e natura

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA), avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.
2. La FIGC è l'associazione delle società e delle associazioni sportive (le "società") che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. I regolamenti federali disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell'ordinamento federale.
3. L'ordinamento della FIGC si ispira al principio di democrazia interna, senza alcuna limitazione, e garantisce la partecipazione all'attività sportiva e federale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nel rispetto dei Principi Fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate (d'ora in poi Principi Fondamentali) approvati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
4. La FIGC è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.
5. La FIGC è affiliata alla FIFA e all'UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell'ordinamento federale sono tenuti a:
 - a) osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza;
 - b) conformarsi alle Regole del giuoco del calcio adottate dall'International Football Association Board (IFAB) e alle Regole del giuoco del calcio a cinque adottate dal Comitato esecutivo della FIFA;
 - c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell'UEFA;
 - d) riconoscere nei rapporti con la FIFA e l'UEFA la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ai sensi e nei limiti di quanto previsto nelle rilevanti disposizioni degli Statuti della FIFA e dell'UEFA;
 - e) adire quale giudice di ultima istanza, per risolvere ogni controversia a livello nazionale derivante da o relativa all'applicazione delle norme statutarie o regolamentari della FIGC, l'istituzione arbitrale di cui all'art. 30, comma 3, con esclusione della competenza dei giudici ordinari ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 30, comma 4.

Art. 2

Principi fondamentali

1. La FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIFA, dell'UEFA, del Comité International Olympique (CIO), del CONI, in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

2. La FIGC intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno del giuoco del calcio, salvaguardando la propria autonomia.

3. La FIGC, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La FIGC detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva.

4. La FIGC concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale.

4bis. La FIGC garantisce, e svolge ogni azione in tal senso, la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. Disposizioni attuative sono contenute nelle norme organizzative interne.

4ter. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché e alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

5. La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.

5bis. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione nazionale o internazionale. Il divieto è regolato dal codice di giustizia sportiva.

6. Le fonti dell'ordinamento federale, nel rispetto dei Principi Fondamentali, sono nell'ordine:

- 1) lo Statuto federale;
- 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale;
- 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell'AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile.

Art. 3

Funzioni e obiettivi della FIGC

1. Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la FIGC esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) la cura delle relazioni calcistiche internazionali anche al fine dell'armonizzazione dei relativi calendari sportivi;
- b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;
- c) le funzioni regolatrici e di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società;
- d) la promozione della scuola tecnica nazionale e dei vivai giovanili, anche attraverso la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;

- e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
- f) la disciplina dell'affiliazione alla FIGC di società e associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone;
- g) la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche;
- h) la determinazione dei requisiti e dei criteri di promozione, di retrocessione e di iscrizione ai campionati e, in particolare, l'adozione di un sistema di licenze per la partecipazione ai campionati professionistici in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, stabilendo sistemi di controllo dei requisiti organizzativi, funzionali, economico-gestionali e di equilibrio finanziario delle società, mediante gli organismi tecnici previsti dalla legge e dalla normativa federale. Il sistema di licenze, ove riguardi esclusivamente le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, è adottato, nel rispetto della legislazione vigente, previa intesa con la medesima Lega;
- i) l'emanazione, previo parere motivato delle Leghe e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, delle norme in materia di tesseramento e allineamento in campo di atleti non utilizzabili per la formazione delle squadre nazionali. Le suddette norme, ove riguardino esclusivamente le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, sono emanate, nel rispetto della legislazione vigente, previa intesa con la medesima Lega;
- j) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla FIGC e la tutela del principio di solidarietà finanziaria tra calcio professionistico e dilettantistico;
- k) l'emanazione di principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'Associazione italiana arbitri (AIA), in armonia con le norme dello Statuto federale, con gli indirizzi del CONI, della FIFA, della UEFA, e con la normazione vigente, e il controllo sul loro rispetto. Eventuali principi informativi per il regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A meramente aggiuntivi rispetto a quelli richiesti dall'adeguamento a norme dello Statuto federale, indirizzi del CONI, della FIFA, della UEFA o leggi vigenti, sono emanati previa intesa con la medesima Lega;
- l) il riconoscimento, al fine dell'organizzazione delle procedure elettorali per gli organi federali e dell'esercizio delle altre funzioni previste dal presente Statuto, delle associazioni di atleti e tecnici comparativamente più rappresentative, per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, ferma restando la libertà associativa delle due categorie;
- m) la disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;
- n) tutte le funzioni previste dalla legge o dal presente Statuto, nonché dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, e ogni altra funzione che rivesta un interesse generale per la FIGC.

2. Le Leghe delle società affiliate alla FIGC svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società ad esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale.

Art. 4 **Funzionamento della FIGC**

1. Il Consiglio federale approva, dopo averne verificata l'idoneità, i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento, all'affiliazione, all'ammissione ai campionati professionistici, al controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati, alla prevenzione e repressione del doping e alla tutela della salute, alla giustizia sportiva,

all'organizzazione e all'attività degli ufficiali di gara, alla gestione delle squadre nazionali, nonché alla redazione dei documenti contabili interni e all'uso dei fondi federali.

2. Il Consiglio federale vigila affinché le procedure adottate siano adeguate a prevenire i conflitti di interessi e gli illeciti sportivi, disciplinari o amministrativi, nonché ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, probità e, in generale, di etica sportiva.

3. A tale fine il Consiglio federale deve istituire commissioni di controllo interno, cui devono essere attribuiti adeguati poteri e mezzi. Tali commissioni devono essere composte anche da soggetti esterni alla FIGC dotati della massima indipendenza e professionalità e riferiscono periodicamente e pubblicamente dei risultati al Consiglio federale.

Art. 5

Organizzazione della FIGC

1. La FIGC ha sede in Roma.

2. Sono organi della FIGC:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) i Vice-Presidenti;

d) il Comitato di presidenza;

e) il Consiglio federale;

f) il Segretario Generale;

g) il Collegio dei revisori dei conti.

3. La FIGC costituisce una propria organizzazione periferica secondo norme approvate dal Consiglio federale. Fino a tale costituzione, i Presidenti dei Comitati regionali e i Delegati provinciali della Lega nazionale dilettanti (LND) esercitano le funzioni rappresentative della FIGC ad essi delegate dal Consiglio federale o dal Presidente federale nei rapporti con le rispettive strutture periferiche del CONI, nonché in eventuali altri compiti di rappresentanza federale nel territorio di competenza, fatta salva la eventuale diversa delega. La organizzazione periferica o territoriale della FIGC, ove costituita, disporrà di organi con un numero di componenti non superiore a quello del Consiglio Federale.

Art. 6

Uffici della FIGC

1. La struttura amministrativa della FIGC è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.

2. La struttura amministrativa è diretta da un Segretario generale, responsabile della gestione amministrativa che ne risponde al Presidente e al Consiglio federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Segretario generale della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dal presente Statuto, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali.

3. Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 1, spetta al Consiglio federale dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa federale.

Art. 7 **Le Società**

1. Le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC.
2. I calciatori sono qualificati in professionisti, non professionisti e giovani. I regolamenti federali disciplinano, ove eventualmente previsto, il vincolo sportivo, sempre a tempo determinato, e limitano la sua durata secondo la legislazione vigente. I regolamenti federali e le NOIF prevedono le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti.
3. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente.
4. La FIGC disciplina i requisiti, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.
5. Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:
 - a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
 - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
 - c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Le società del settore professionistico hanno l'obbligo di istituire centri di formazione per giovani calciatori rispondenti a parametri di qualità fissati e controllati dalla FIGC d'intesa con le Leghe competenti e di formare squadre per la partecipazione a tutta l'attività agonistica giovanile di livello nazionale.
7. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto.
8. Nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
9. Nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
10. I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni nel rispetto dell'art. 29, comma 5.

Art. 8 **Ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche**

1. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e criteri per l'ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche, previa intesa con la Lega Nazionale Professionisti Serie A ove riguardino esclusivamente le società della medesima Lega. In

particolare, al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale, il Consiglio federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, avuto riguardo a criteri sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari.

2. Ciascuna società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la licenza dalla FIGC entro i termini stabiliti dal Consiglio federale in armonia con i termini fissati dall'UEFA per le proprie licenze.

Art. 9

Le Leghe

1. Le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al professionismo. Le società che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti dilettanti e che disputano campionati dilettantistici formano un'associazione denominata "Lega nazionale dilettanti".
2. Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto, dei Principi Fondamentali e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. Gli organi primari di ciascuna Lega (Presidente, Vice-Presidenti, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti) devono in ogni caso avere natura elettiva. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI. La carica di Presidente di Lega è incompatibile con quella di amministratore, dirigente o socio di società appartenente alla Lega interessata. I regolamenti e/o gli statuti delle Leghe sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento e/o lo statuto alla Lega interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega interessata non intenda modificare i regolamenti e/o lo statuto nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.
3. Le Leghe organizzano, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 13, l'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.
4. Le Leghe definiscono, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi. Le Leghe rappresentano altresì le società associate nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del relativo contratto tipo.
5. Le Leghe, con appositi regolamenti, adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli devono prevedere:
 - a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;

- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
 - c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento di ciascuna Lega è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza alla normativa federale e ai principi informativi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. m).
7. Le Leghe e/o le Componenti tecniche possono concludere con la FIGC convenzioni o intese volte a regolare materie o questioni di interesse comune.
8. Le Leghe adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della FIGC. Esse si astengono da qualsiasi atto o fatto contrario al principio di leale cooperazione con la FIGC e le altre Leghe o associazioni.
9. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale, a maggioranza qualificata e con esclusione dal voto del Presidente e dei Consiglieri della Lega interessata, può dichiarare la decadenza dei dirigenti responsabili di una Lega, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività ad essa demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento. La Lega interessata provvede secondo le norme del proprio regolamento alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti. In caso di mancata sostituzione nel termine indicato, il Consiglio federale nomina un Commissario straordinario o un Commissario ad acta, fissandone i poteri e i limiti di durata.

Art. 10

Lega nazionale dilettanti

1. La LND è articolata in Comitati regionali, in Delegazioni provinciali, nei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti in luogo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige. I Comitati hanno autonomia organizzativa, sono dotati di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. I componenti delle Delegazioni provinciali sono nominati con le modalità stabilite dal regolamento della LND.
2. Nella LND sono istituiti il Dipartimento dell'Interregionale ed il Dipartimento del Beach Soccer. E' data facoltà alla LND di istituire altri propri Dipartimenti, con le modalità stabilite dal Regolamento della Lega.
3. Fatte salve le competenze esercitate direttamente dalla FIGC, la gestione dei Campionati Nazionali dilettantistici di Calcio Femminile è demandata alla LND attraverso apposito Dipartimento o Divisione, con autonomia organizzativa. Eventuali modifiche alla gestione organizzativa dei Campionati Nazionali dilettantistici di Calcio Femminile sono adottate con determinazione del Consiglio Federale a maggioranza qualificata.

La gestione dei Campionati Nazionali dilettantistici di Calcio a Cinque è demandata alla LND attraverso la Divisione Calcio a Cinque, formata dalle Società disputanti i campionati nazionali corrispondenti, dotata di autonomia organizzativa e inquadrata nella stessa LND salvo diversa determinazione del Consiglio Federale adottata a maggioranza qualificata.

Le Divisioni sono dotate di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. In ogni caso, la FIGC e la LND favoriscono e riconoscono alle Divisioni l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla Divisione interessata.

4. Le società che disputano campionati di calcio a cinque o di calcio femminile in ambito regionale eleggono, rispettivamente, un Responsabile del calcio a cinque ed un Responsabile del calcio femminile per ciascun Comitato regionale della LND, con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale della LND.
5. Le modalità di funzionamento della LND sono stabilite dal regolamento della LND, assicurando la presenza in ciascun Comitato regionale di un rappresentante degli atleti e di un rappresentante dei tecnici con voto consultivo, sulla base della designazione effettuata dalle Componenti tecniche, nonché del Coordinatore per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla FIGC. L'obbligo della LND di assicurare tali presenze viene meno all'atto della costituzione da parte della FIGC di una propria organizzazione periferica.

Art. 11

Componenti tecniche

1. Le associazioni degli atleti e dei tecnici comparativamente più rappresentative per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, riconosciute dal Consiglio federale ai fini dei procedimenti elettorali per l'Assemblea federale e per il Consiglio federale, oltre che per le altre funzioni previste dal presente Statuto, costituiscono le "Componenti tecniche". Ogni eventuale controversia relativa al riconoscimento della rappresentatività di un'associazione di categoria è sottoposta, su ricorso dell'associazione interessata, al giudizio della Corte federale di appello.
2. Le associazioni devono avere un ordinamento interno a base democratica, rispettare i principi di democrazia e assicurare, ai fini elettorali, forme di equa rappresentanza di atleti e tecnici dilettanti e professionisti, nonché di atlete e di atleti.
3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana che abbiano compiuto la maggiore età, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio e che abbiano preso parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti elettorali. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla FIGC, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio.
4. Hanno diritto di voto tutti gli atleti in attività tesserati nella FIGC che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, nonché i tecnici che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, abilitati dalla FIGC e iscritti presso il Settore tecnico.
5. Le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, al fine di eleggere gli atleti e i tecnici componenti l'Assemblea e il Consiglio federale, assicurano, con la collaborazione,

occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e alla effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti a tali associazioni.

Art. 12

Distribuzione delle risorse

1. Le Leghe, con funzioni rappresentative delle società associate, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, stipulano gli accordi attinenti alle rispettive competizioni aventi ad oggetto la cessione centralizzata dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva e con altri mezzi di comunicazione e messa a disposizione del pubblico. Le Leghe stipulano altresì ogni altro accordo commerciale attinente allo sfruttamento commerciale delle rispettive competizioni, ferma la titolarità dei diritti specifici delle società. I ricavi derivanti dai predetti accordi sono distribuiti con modalità perequative che perseguano l'equilibrio competitivo in ciascun campionato, con una quota destinata allo sviluppo delle attività di calcio giovanile delle società partecipanti ai campionati da cui derivano tali ricavi.

2. Le risorse derivanti dalle squadre nazionali sono destinate alle esigenze del bilancio federale, che dovrà prevedere anche progetti definiti, mirati allo sviluppo tecnico del calcio nazionale con particolare riferimento al calcio giovanile. Le misure economico-finanziarie riferentisi al regime assicurativo anti-infortunistico relativo ai calciatori convocati per le squadre nazionali e alla posizione delle società di appartenenza sono decise dal Comitato di presidenza, il quale si avvale di un apposito ufficio tecnico.

3. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la FIGC può avvalersi di società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Presidente federale, sentito il Comitato di presidenza.

TITOLO II

LE FUNZIONI

A. FUNZIONI TECNICHE

Art. 13

Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali

1. La FIGC detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della FIFA.
2. La FIGC disciplina l'affiliazione delle società e definisce, d'intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l'ordinamento dei campionati. La FIGC stabilisce i criteri di omologazione dei risultati; decide sull'assegnazione del titolo di campione d'Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale.
3. Le Squadre nazionali costituiscono il "Club Italia" che è retto da un regolamento approvato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.

4. La divisa di gioco delle squadre nazionali è la maglia azzurra con lo scudetto tricolore della FIGC.

Art. 14 **Settore tecnico**

1. La FIGC svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione e il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine si avvale di un apposito Settore tecnico, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. Al Settore tecnico è preposto un Presidente, nominato dal Consiglio federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. Il Presidente del Settore tecnico è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.
4. Il Settore tecnico è la struttura tecnica federale con competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici. Il Settore tecnico svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.

Art. 15 **Settore per l'attività giovanile e scolastica**

1. La FIGC, di concerto con il CONI e con i competenti organi pubblici, promuove, disciplina e organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni attraverso un apposito Settore per l'attività giovanile e scolastica, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. I giovani calciatori possono essere tesserati per le società associate nelle Leghe ovvero che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica. Queste ultime possono essere inquadrate nella LND con determinazione del Consiglio Federale adottata a maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto e partecipano,

ricorrendone le condizioni, alle votazioni per l'Assemblea federale nell'ambito della LND.

3. Al Settore per l'attività giovanile e scolastica è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
4. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio federale, per un quadriennio assicurando la rappresentanza del Settore tecnico, delle Leghe e delle Componenti tecniche.
5. Il Settore per l'attività giovanile e scolastica, ha competenza per la definizione del rapporto con la scuola dell'obbligo, per la fissazione di regole, criteri e parametri nell'attività di reclutamento e formazione, per la determinazione di obiettivi di qualità tecnica e agonistica, nonché per la tutela sportiva, morale e sociale dei giovani calciatori.
6. Il Consiglio federale detta gli indirizzi per l'attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica e per la sua cooperazione con la LND, in particolare al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa dei campionati giovanili e contenere gli adempimenti per le società. Il Presidente federale, con il parere favorevole del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e sentito il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica, nomina un Coordinatore federale per l'attività giovanile e scolastica per ciascuna regione e può nominare un Coordinatore per ciascuna Provincia. Il Coordinatore federale partecipa alle riunioni del corrispondente Comitato regionale e nel caso sia nominato il Coordinatore provinciale, quest'ultimo partecipa alle riunioni della corrispondente Delegazione provinciale della LND.
Il Presidente Federale può, in qualsiasi momento, revocare la nomina del Coordinatore Federale o del Coordinatore Provinciale.
7. Per l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni, il Settore per l'attività giovanile e scolastica deve cooperare con le Leghe. Il Consiglio Federale, con delibera adottata a maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, può determinare l'inquadramento delle società che operano esclusivamente nel Settore per l'attività giovanile e scolastica all'interno della LND.

Art. 16

Affiliazione e tesseramento

1. La FIGC procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società e di altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva, affinché venga favorita la partecipazione alla attività sportiva e la effettività della stessa.
2. Qualsiasi società, associazione o altro organismo che svolga l'attività sportiva del giuoco del calcio può ottenere l'affiliazione alla FIGC; a tal fine deve inoltrare al Presidente federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, conforme al presente statuto e ai Principi

Fondamentali, dall'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi, nonché dalla dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

3. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

4. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

5. I soggetti dell'ordinamento della FIGC sono obbligati al rispetto del Codice di comportamento sportivo adottato dal Consiglio Nazionale del CONI. Le disposizioni del Codice sono immediatamente vigenti nell'ordinamento federale, salvi i casi in cui il Codice stesso affida alla Federazione il compito di definire i meccanismi attuativi anche in relazione alla specificità di ciascuna disciplina sportiva.

6. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

Art. 17

Tutela medico-sportiva

1. La FIGC detta norme per la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici specialistici. A tale fine emana le norme per la tutela sanitaria dei giovani calciatori, del calcio nella scuola, dei calciatori dilettanti, dei calciatori professionisti e dei tecnici.

2. La FIGC aderisce incondizionatamente a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping o dalle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, e detta norme applicative dei principi e delle misure adottati dal CONI e dagli organi competenti per tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

B. FUNZIONI DI GESTIONE

Art. 18

Disciplina contabile

1. Il bilancio federale è redatto con chiarezza e precisione, in conformità alle disposizioni del codice civile e secondo i vigenti principi contabili economico-patrimoniali, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della FIGC. Il patrimonio della FIGC è costituito da:

- Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- ratei e risconti;
- patrimonio netto;
- fondo per rischi ed oneri;
- trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- debiti.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Segretario generale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori dei conti.

2. L'esercizio finanziario ha durata un anno e coincide con l'anno solare. La struttura del

bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio federale.

3. Il Segretario Generale, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il bilancio di previsione, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all'esame preventivo del Comitato di presidenza e quindi all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 novembre di ciascun anno o entro il 31 dicembre quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

4. Il Segretario Generale predispone annualmente il bilancio d'esercizio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla FIGC. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente e indirettamente una partecipazione, deve essere inviato al Collegio dei revisori dei conti entro il 31 marzo di ogni anno o entro il 31 maggio quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

5. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione al bilancio nei 15 giorni successivi al ricevimento dello stesso. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede federale durante i 10 giorni che precedono il Consiglio federale affinché i Consiglieri possano prenderne visione. Il bilancio è sottoposto all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 aprile di ogni anno o entro il 30 giugno quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

6. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio, con allegate le relazioni del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con allegato il bilancio di esercizio di eventuali società strumentali della FIGC, devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del CONI per l'approvazione.

7. Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei revisori dei conti o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, deve essere senza indugio convocata l'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto, per deliberare sulla approvazione del bilancio. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio dopo l'approvazione del CONI devono essere pubblicati, entro 15 giorni, sul sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio, nonché il bilancio d'esercizio di eventuali società strumentali della FIGC.

8. E'obbligatoria la revisione del bilancio e di quelli delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

9. I bilanci programmatici di indirizzo dell'organo amministrativo sono presentati e sottoposti alla approvazione dell'Assemblea elettiva degli organi federali. Tali bilanci saranno oggetto di verifica assembleare al termine del quadriennio o del mandato per cui sono stati approvati.

10. La responsabilità del Presidente, dei Vice-Presidenti, dei Consiglieri federali e del Segretario generale è disciplinata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle norme di diritto comune sulla responsabilità degli amministratori.

Art. 19

Controlli sulle società

1. Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell'equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e

principi approvati dal CONI, e secondo la normativa vigente in materia. La FIGC è tenuta ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione è obbligata per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il CONI, e gli organi dallo stesso preposti al controllo, facciano richiesta.

2. I compiti di cui al comma precedente sono svolti dagli organismi tecnici previsti dalla legge e dalla normativa federale.

3. La FIGC, sentita la LND, può emanare norme e istituire un organismo tecnico con funzioni di controllo sulle società dilettantistiche che partecipano a campionati nazionali.

TITOLO III LA STRUTTURA

A. L'ASSEMBLEA

Art. 20

Composizione ed elezione dell'Assemblea

1. L'Assemblea della FIGC si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle società o loro delegati, purché componenti degli organi amministrativi delle stesse società, le quali abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'assemblea ed a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. I Delegati per la LND sono eletti, per un quadriennio, dalle società che ne fanno parte e che risultino iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021, secondo il regolamento elettorale da essa emanato ed inviato al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla LND per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. Per l'elezione dei delegati hanno diritto di voto le società della LND che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione della relativa assemblea elettiva ed a condizione che nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. I Delegati atleti e tecnici, tesserati e in attività, sono eletti, per un quadriennio, dagli atleti e tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività secondo i regolamenti elettorali emanati dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti Regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la associazione non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la associazione stessa possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. I regolamenti elettorali delle Leghe, delle Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche devono ispirarsi ai principi di democrazia interna, assicurando in particolare tra i Delegati assembleari eletti una equa rappresentanza delle minoranze interne e la rappresentanza di genere secondo quanto previsto nel presente statuto. Ai fini del presente comma è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e

l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla FIGC.

2. Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato e comunque nel rispetto di quanto previsto dai Principi Fondamentali. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LND devono rappresentare il 34%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 36%, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in ragione del 18% dei voti spettanti ai Delegati della Lega Nazionale Professionisti Serie A, del 6% dei voti spettanti ai Delegati della Lega Nazionale Professionisti Serie B e del 12% dei voti spettanti ai Delegati della Lega Italiana Calcio Professionistico, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20% e i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10%. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche. I regolamenti elettorali per le elezioni dei Delegati della LND, dei Delegati atleti e tecnici potranno prevedere che in aggiunta ai Delegati siano eletti anche i corrispondenti Delegati supplenti, i quali possano sostituirli nelle singole Assemblee in caso di impedimento temporaneo ovvero subentrare loro a titolo definitivo in caso di impedimento non temporaneo. I Delegati atleti e tecnici non possono ricevere né rilasciare deleghe. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, e degli Organi federali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società o organismi affiliati o tesserati né direttamente, né per delega. In ogni ipotesi in cui la delega sia ammessa, essa deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce del soggetto affiliato e deve contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia di un documento di identità del legale rappresentante;
- la denominazione del soggetto affiliato delegato nonché le generalità del legale rappresentante.

3. Partecipano all'Assemblea della FIGC senza diritto al voto: i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC; il Presidente e i Vice-Presidenti della FIGC; gli altri componenti del Consiglio federale; i Presidenti dei Comitati regionali della LND; il Presidente della Corte federale di appello; il Presidente della COVISOC e i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

4. I lavori dell'Assemblea della FIGC sono diretti da un Presidente, eletto dai Delegati con votazione palese. Nelle assemblee elettive, il Presidente è proposto all'Assemblea, su indicazione della Federazione, d'intesa con il CONI. Il Presidente è assistito dal Segretario Generale della FIGC.

5. Non possono essere componenti dell'Assemblea, in qualità di Delegati eletti, i Consiglieri federali, gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività lavorativa per la FIGC, quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno. I regolamenti elettorali della LND e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche determinano autonomamente gli ulteriori requisiti funzionali per la elezione dei rispettivi Delegati.

6. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Delegato, comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata e a seguito di determinazione del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.
7. Nelle assemblee elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI. I componenti della Commissione verifica poteri e i componenti della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
8. In ogni caso, la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare all'Assemblea federale ovvero alle assemblee delle Leghe, delle Componenti tecniche o dell'AIA.
9. Hanno diritto di voto nelle Assemblee elettive delle Leghe solo le società che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.
10. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il requisito della iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 è richiesto con decorrenza dalle elezioni del quadriennio olimpico 2021-2024.

Art. 21 Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria elettiva è convocata in sede elettorale dal Presidente federale dopo la conclusione dei Giochi olimpici estivi e deve riunirsi entro il 15 marzo dell'anno successivo. Ove, in caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente tenuta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente federale o, per decisione del Consiglio federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto. È convocata e celebrata entro 90 giorni altresì quando ne faccia richiesta scritta un numero di Delegati rappresentanti almeno un terzo dei voti assembleari, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio federale.
3. Nei casi di impedimento non temporaneo, decadenza o dimissioni del Presidente federale ai sensi dell'art. 24, comma 9, le funzioni del Presidente federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione e alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni, sono assunte, secondo l'ordine stabilito dall'art. 24, comma 8, da un Vice-Presidente federale o da un componente del Consiglio federale.
4. L'assemblea elettiva della Federazione è convocata mediante comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Federazione, con link diretto dalla homepage, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento e mediante successiva pec ovvero a mezzo raccomandata a/r trasmessa ai delegati assembleari. Con la convocazione viene pubblicato e trasmesso il regolamento dei voti redatto dalla Segreteria Federale per la elezione del Presidente Federale e per la elezione dei consiglieri federali delle componenti, diversi dai membri di diritto. Le

candidature a Presidente Federale ed a consigliere federale, diverso dai membri di diritto, devono essere presentate presso la Segreteria Federale almeno 40 giorni prima della assemblea, onde consentirne la pubblicazione sul sito federale almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della medesima assemblea. Avverso il regolamento dei voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna assemblea non può essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse. I termini e le modalità per la presentazione delle candidature sono stabiliti dalla Federazione in modo da garantire una adeguata conoscenza anticipata delle stesse rispetto alla data stabilita per l'Assemblea elettiva.

Art. 22

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea federale, elettiva o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari. In seconda convocazione l'Assemblea federale elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno il 35% dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari, fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 24, comma 11. L'Assemblea federale straordinaria non elettiva è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei Delegati aventi diritto a voto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, elettiva o straordinaria, sono adottate con le maggioranze previste nel presente Statuto o, in assenza di diversa indicazione, con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti. Nelle assemblee devono essere adottati sistemi di voto elettronico, che garantiscano certezza e trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Per le sole Assemblee Federali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della Federazione adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.
3. La convocazione delle Assemblee è effettuata con comunicato ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della seduta, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 4 e dall'art. 37, comma 1.

Art. 23

Funzioni dell'Assemblea

1. Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea l'approvazione del bilancio d'esercizio in ipotesi di parere negativo del Collegio dei revisori o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI.
2. L'Assemblea nomina a vita, su proposta del Consiglio federale, per particolari benemeritenze acquisite verso la FIGC, i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC.
3. L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale. Elegge, inoltre, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

B. IL PRESIDENTE, I VICE-PRESIDENTI E IL COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 24

Presidente federale e Vice-Presidenti

1. Il Presidente federale rappresenta la FIGC nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
2. Il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla FIGC e non specificamente devolute ad altri organi e non rientranti nella gestione amministrativa della Federazione spettante al Segretario generale.
3. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, nonché, nelle materie di cui all'art. 25, il Comitato di presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale, anche su materie non delegabili. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio federale. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.
4. Il Presidente convoca almeno ogni bimestre e presiede il Comitato di presidenza e il Consiglio federale.
5. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura ai sensi dell'art 21, comma 4. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.
6. Il Presidente è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, fatte salve le previsioni di cui al successivo comma 11. Le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art. 20, comma 2.
7. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice-Presidenti. Il Vice-Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice-Presidente vicario. In caso di dimissioni o decadenza di un Vice-Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione.
8. I Vice-Presidenti, oltre le funzioni loro attribuite dal presente Statuto o ad essi delegate dal Presidente, svolgono funzioni sostitutive e di rappresentanza legale della FIGC in assenza o impedimento del Presidente. Tali funzioni sono svolte, nell'ordine, dal Vice-Presidente vicario e dall'altro Vice-Presidente.
9. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento

dell'ordinaria amministrazione, e l'adozione di atti conservativi o indifferibili, è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, è garantita in prorogatio dal Vice Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio federale e il Presidente decadono immediatamente, e a quest'ultimo spetta in prorogatio l'ordinaria amministrazione e l'adozione di atti conservativi ed indifferibili, fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria. In ogni caso, l'Assemblea viene tenuta senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, del presente Statuto e comunque entro 90 giorni dall'accertamento dell'evento.

10. I Presidenti e i componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

11. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, questi ultimi laddove la FIGC costituisca una propria organizzazione periferica ai sensi dell'art. 5.3 primo capoverso del presente Statuto, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16, comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà dei voti assembleari.

Art. 25

Comitato di presidenza

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dal Vice-Presidente vicario, e da tre componenti del Consiglio federale eletti in seno allo stesso in modo da assicurare complessivamente la presenza di due rappresentanti delle Leghe professionistiche, uno della Lega nazionale dilettanti e uno delle Componenti tecniche. La pubblicità delle sue riunioni è assicurata con verbali trasmessi ai Consiglieri federali.

2. Il Comitato di presidenza coadiuva il Presidente federale nella preparazione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l'ordinaria amministrazione; esamina la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo; esprime al Consiglio federale il proprio parere sulla nomina da parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società controllate dalla FIGC, con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; sottopone all'approvazione del Consiglio Federale le misure economico-finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo conto della posizione delle società di appartenenza; svolge ogni altra funzione attribuita dal presente Statuto o dai regolamenti federali ovvero delegata dal Consiglio federale.

C. IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 26

Elezione e composizione del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, oltre al Presidente federale, di venti componenti eletti in numero di: a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega; b) otto dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di quattro per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, due per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, due per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici. Fra i

consiglieri federali della Lega Nazionale Dilettanti, deve essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore ad uno; fra i tecnici devono essere rappresentate sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica e deve essere assicurata la presenza di un componente di genere maschile e di un componente di genere femminile.

Sono membri di diritto del Consiglio Federale senza diritto di voto il Presidente dell'AIA e i membri italiani del Comitato esecutivo della FIFA e dell'UEFA.

2. Al Consiglio federale possono partecipare, su invito del Presidente federale e senza diritto di voto, il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica, il Presidente del Settore tecnico, il Presidente della Divisione Calcio a Cinque, il Presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica e il Presidente della Divisione Serie B Femminile.
3. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio federale senza diritto di voto, in relazione alla materia all'ordine del giorno, i Presidenti degli organismi tecnici federali di cui all'art. 19, commi 3 e 4, e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in Federazioni internazionali, nonché personalità eminenti della società civile, che si siano particolarmente distinti per motivi di ordine sociale, professionale, culturale o sportivo.
4. L'elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché l'elezione dei consiglieri federali da parte degli atleti e dei tecnici, avviene in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, ai Principi Fondamentali, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni i regolamenti alla Lega e/o associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.
I regolamenti devono rispettare, in ogni caso, i principi di democrazia interna, nonché la regola che l'elezione dei componenti del Consiglio federale avviene con espressione di preferenze e viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive. I Consiglieri federali espressi dalle Leghe e Componenti, ivi inclusi i Presidenti, che risultino inibiti per un periodo superiore a 60 giorni a ricoprire tale loro incarico in ragione di provvedimento assunto da Organi della giustizia sportiva, possono essere sostituiti, nel corso di esecuzione della sanzione disciplinare, da un Consigliere supplente, a condizione che quest'ultimo sia stato eletto con i medesimi criteri e le medesime modalità riservate ai Consiglieri titolari.
5. La costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea federale. Le riunioni del Consiglio federale sono convocate dal Presidente

federale e si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto.

6. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto, il Consiglio federale ivi inclusi il Presidente e i Vice-Presidenti decade, rimanendo in carica ai soli fini della ordinaria amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente federale per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non si estende agli organi dell'AIA, agli Organi della giustizia sportiva, al Collegio dei revisori dei conti, agli organismi del Sistema delle Licenze UEFA e delle Licenze Nazionali. In caso di dimissioni o di decadenza di componenti del Consiglio federale tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, si procede, su decisione del Consiglio federale, ad integrazione con i primi dei non eletti per ciascuna componente, ferma restando la presenza di componenti di genere diverso secondo quanto previsto al precedente comma 1, sempre che questi abbiano riportato un numero di voti pari ad almeno la metà di quello riportato dall'ultimo degli eletti. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che viene tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza. Nell'ipotesi in cui sia comunque compromessa la regolare funzionalità dell'organo deve essere celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

Art. 27

Funzioni del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo e di indirizzo generale della FIGC. Il Consiglio Federale è preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
2. Il Consiglio federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l'esame di cui allo Statuto del CONI; le norme per il controllo delle società; il manuale delle licenze FIGC per la partecipazione ai campionati professionistici; il manuale delle Licenze UEFA per la partecipazione alle competizioni europee; il regolamento sull'attività degli agenti di calciatori; le norme interne di amministrazione e contabilità e le norme organizzative per il funzionamento degli uffici della FIGC; ogni altra norma e linee guida necessarie per l'attuazione del presente Statuto. Emanava i principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'AIA e ne controlla il rispetto. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.
3. Su proposta del Presidente federale:
 - a) approva i programmi di carattere nazionale e internazionale della FIGC e ne segue lo svolgimento;
 - b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo corredato della relazione sulla gestione;

- c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
- d) coordina l'attività agonistica organizzata dalle Leghe e delibera d'intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche, con la maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
- e) esamina i ricorsi delle società concernenti l'inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;
- f) esercita il controllo della gestione amministrativa dell'AIA, nonché, attraverso il conto consuntivo annuale, delle Leghe per quanto riguarda le risorse derivate dalla FIGC;
- g) nomina i componenti della Commissione federale di garanzia con le modalità previste dall'art. 34;
- h) nomina i componenti o collaboratori degli Organi della giustizia sportiva;
- i) nomina i Presidenti del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- l) nomina i componenti degli organismi tecnici federali di cui all'art. 19, commi 3 e 4;
- m) approva gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, dell'AIA, del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- n) designa i candidati italiani per le cariche presso gli organismi internazionali della FIFA e dell'UEFA;
- o) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto ed eventualmente nominare commissari straordinari stabilendone i poteri;
- p) riconosce le associazioni di calciatori e di tecnici comparativamente più rappresentative nell'ambito delle rispettive categorie;
- q) delibera sulla distribuzione delle risorse secondo criteri di mutualità calcistica;
- r) riconosce le società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- s) approva gli statuti delle società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- t) assume ogni determinazione di natura organizzativa e istituisce gli organismi, le commissioni o gli uffici previsti dal presente Statuto o comunque utili al funzionamento della FIGC e del suo ordinamento;
- u) in caso di mancata ratifica di provvedimenti assunti dal Presidente federale ai sensi dell'art. 24, delibera in merito agli effetti che ne derivano;
- v) svolge ogni funzione prevista dall'art. 3 del presente Statuto.

3 bis. Le norme che riguardano esclusivamente le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A, ad eccezione di quelle relative ai controlli sulle società, sono emanate dal Consiglio Federale d'intesa con la medesima Lega.

3 ter. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera d) del comma 3 per le delibere sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, in tutti i casi in cui è prevista l'intesa con la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nell'eventualità di mancato raggiungimento della stessa in Consiglio Federale continua ad applicarsi la normativa in vigore. Nel caso di mancata intesa su una deliberazione annuale obbligatoria, rimane in vigore la formulazione già approvata per la stagione sportiva precedente.

4. Il Consiglio federale, inoltre, può esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un suo componente, indirizzi in merito a ogni situazione che comunque interessi l'attività tecnico-sportiva della FIGC e lo svolgimento del giuoco del calcio.

5. Il Consiglio federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi e obiettivi di interesse federale. Ogni componente del Consiglio federale, inoltre, può rivolgere interrogazioni, anche in forma

scritta, al Presidente federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio.

Art. 28 **Decadenza organi federali**

1. Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. L'organo federale decaduto permane in prorogatio per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione, e per l'adozione di atti conservativi o indifferibili, fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie e, comunque, non oltre novanta giorni.
2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

D. IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 28 bis **Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile in base agli indirizzi e sotto la vigilanza del Consiglio federale.
3. Il Segretario Generale, inoltre:
 - a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale, del Comitato di Presidenza, e ne redige i verbali, anche avvalendosi della Segreteria Federale. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati della Federazione o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria;
 - c) coordina e dirige la Segreteria Federale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento;
 - d) cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
 - e) predispone il bilancio consuntivo e quello di previsione;
 - f) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
 - g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Presidente e del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento;
 - h) dirige le attività a rilevanza economica e commerciale della Federazione.

E. CARICHE FEDERALI

Art. 29 **Requisiti, incompatibilità e gratuità**

1. Fermo il rispetto dei requisiti generali stabiliti dallo statuto del CONI per i componenti degli organi elettivi e di nomina, e i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI per il Presidente e i componenti del Consiglio federale,

possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, se in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, dal CONI, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento. Non possono altresì essere eletti coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FIGC, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal CONI stesso. Con riferimento ai requisiti previsti al precedente art. 11, comma 3, possono essere eletti atleti che abbiano preso parte a competizioni nazionali o regionali per almeno due anni nell'ultimo decennio, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti elettorali.

1bis. Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.

1ter. I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla federazione.

1quater. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

2. La qualifica di Consigliere federale eletto è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, di componente degli

organismi di cui all'art. 4, comma 3, e all'art. 9, comma 5, di componente della Commissione federale di garanzia, di componente degli organi della giustizia, nonché lo status di ufficiale di gara sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società affiliata alla FIGC, fatte salve per gli ufficiali di gara le cariche nell'ambito dell'AIA.

3. La carica di Presidente federale è incompatibile con ogni altra carica elettiva federale, di Lega, di Componente tecnica o di società. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con altre cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal CONI.

4. La Commissione Federale di Garanzia accerta immediatamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla elezione, eventuali ipotesi di incompatibilità e contesta la stessa all'interessato, diffidandolo a esercitare l'opzione entro i successivi 15 giorni, con espressa comunicazione che in assenza sarà dichiarato decaduto. Scaduto il termine, la Commissione Federale di Garanzia, esaminate eventuali memorie o osservazioni dell'interessato e accertato l'esercizio o il mancato esercizio dell'opzione, in caso di persistenza dell'incompatibilità, se entrambe le cariche sono federali dichiara decaduto l'interessato dall'ultima, ovvero, nelle altre ipotesi, dalla carica federale. Prima della dichiarazione di decadenza, l'interessato può sempre esercitare l'opzione. In ogni caso, durante il procedimento di accertamento dell'eliminazione della causa di incompatibilità, l'interessato che non abbia ancora optato può esercitare, con riferimento all'ultima carica, solo poteri di ordinaria amministrazione e gli atti conservativi o indifferibili.

5. Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

6. I regolamenti federali disciplinano gli altri casi di conflitti di interesse e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni.

7. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. È prevista una indennità in favore del Presidente Federale e degli altri componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali investiti da particolari cariche. L'entità delle indennità è determinata dal Consiglio Federale.

TITOLO IV LE GARANZIE

Art. 30

Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata.

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto

disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali. Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi della normativa vigente o da regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 10.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 90 giorni ovvero a 12 turni di campionato; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori o la squalifica del campo per un numero di turni inferiore a 90 giorni ovvero a 6 gare interne.

4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

6. In ogni caso, devono essere osservati i Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e le norme statutarie e regolamentari federali di loro attuazione.

Art. 31

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno, nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente.

2. Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.

3. Per l'elezione del Presidente del Collegio l'Assemblea federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria federale da ciascuna Lega o Componente tecnica. Ai fini delle candidature, si applicano le previsioni dell'art. 21, comma 4. I candidati devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili

4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile della FIGC e dei suoi organi. I componenti del Collegio devono essere invitati a tutte le riunioni degli organi federali.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica il candidato che abbia ottenuto nell'Assemblea Nazionale elettiva almeno il 50% dei voti riportati dal Presidente uscente; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione subentra provvisoriamente il componente nominato più anziano fino a che l'Assemblea Nazionale straordinaria – che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento – abbia provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.

Art. 32 **Ufficiali di gara**

1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del CONI e dalle norme federali.
2. Gli ufficiali di gara, sono organizzati con autonomia operativa, amministrativa, gestionale e tecnica, nell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), che provvede al loro reclutamento, formazione, inquadramento e impiego, anche attraverso proprie articolazioni territoriali. L'AIA opera nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
3. L'AIA adotta i propri regolamenti che sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.
4. Gli associati all'AIA eleggono per il quadriennio olimpico il proprio Presidente e gli altri organi previsti dal regolamento dell'AIA, secondo un proprio regolamento elettorale. Tutte le cariche nell'ambito dell'AIA sono incompatibili con qualsiasi carica federale, di Lega o di Componente tecnica.
5. Gli organi tecnici arbitrali sono nominati con le competenze e le modalità previste dal regolamento dell'AIA.
6. Nella propria organizzazione interna l'AIA, con apposito regolamento, adotta modelli organizzativi idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, con particolare riguardo alle attività degli organi tecnici. I predetti modelli devono prevedere:
 - a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
 - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo volti a rilevare e far sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - c) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
7. Gli associati all'AIA sono soggetti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC. Il regolamento dell'AIA disciplina le competenze della giurisdizione domestica.
8. In relazioni agli specifici argomenti all'ordine del giorno, il presidente dell'AIA può essere invitato alle riunioni del Comitato di presidenza.

Art. 33

Ordinamento della giustizia sportiva

1. Gli Organi della giustizia sportiva agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC disciplina i casi di astensione e di ricusazione dei giudici in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI.

2. Le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa, la parità delle parti, il contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, assicurandone altresì la ragionevole durata. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal Codice di giustizia sportiva della FIGC in conformità a quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva e dal Codice della giustizia sportiva. Restano ferme le ipotesi previste dall'art. 30, comma 3.

3. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC prevede le fattispecie di illecito e le corrispondenti sanzioni, prevede ipotesi di esclusione e attenuazione della responsabilità delle società, di patteggiamento della sanzione non oltre la decisione di primo grado e prevede norme di tipo premiale per i tesserati o le società che diano un contributo di rilevante collaborazione per la individuazione di tesserati o società responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti. La FIGC, con le modalità disciplinate nel Codice di Giustizia Sportiva, trasmette al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva ai fini del loro inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

4. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso la FIGC sono ad essa corrisposte, con impiego dei relativi introiti per finanziare la giustizia sportiva e, per il residuo, per programmi finalizzati a promuovere il calcio giovanile, scolastico e di base o per finalità solidaristiche. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso le Leghe sono corrisposte alla Lega competente, che impiega i relativi introiti, d'intesa con la FIGC, per:

- a) premiare le società più virtuose sotto il profilo disciplinare e del fair-play, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
- b) premiare le società che schierano giocatori del vivaio nazionale di età inferiore ai 21 anni, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
- c) perseguire finalità solidaristiche.

5. Il Codice di giustizia sportiva stabilisce i comportamenti che sono preclusi ai dirigenti cui è irrogata la sanzione della inibizione, prevedendo in particolare le ipotesi di applicazione delle preclusioni previste per le persone fisiche dal Codice disciplinare della FIFA.

6. Gli Organi della giustizia sportiva hanno piena cognizione sulle condotte dei soggetti dell'ordinamento federale relative alle norme federali e ai regolamenti di Lega, dell'AIA o di settore. La previsione di organi disciplinari per specifiche categorie di tesserati è consentita nei limiti stabiliti dalle norme federali e unicamente con riguardo ad aspetti strettamente interni alle categorie.

7. Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI.

8. Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale può concedere la grazia

se è stata scontata almeno la metà della pena, ad eccezione delle ipotesi in cui la sanzione sia stata irrogata per violazione delle norme antidoping. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia e indulto.

9. La Corte federale di appello può concedere la riabilitazione.

Art. 34

L'organizzazione della giustizia sportiva

1. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva in conformità con i Principi di giustizia sportiva e il Codice della giustizia sportiva emanati dal CONI assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza agli Organi della giustizia sportiva. È assicurato il doppio grado di giurisdizione sportiva, secondo le modalità previste dallo Statuto del CONI.

2. È istituita nella FIGC la Commissione federale di garanzia. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti della Commissione sono scelti tra professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità e indipendenza. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato.

3. La Commissione federale di garanzia garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva. La Commissione:

- a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli Organi della giustizia sportiva;
- b) a seguito delle candidature presentate dagli interessati, verifica il possesso da parte di quest'ultimi dei requisiti previsti dal presente Statuto alla carica di componente della Corte federale di appello e della Corte sportiva di appello a livello nazionale, di componente del Tribunale federale a livello nazionale, di Giudici sportivi nazionali, di Procuratore federale, di Procuratori Aggiunti, di Sostituti procuratori federali ed indica al Consiglio federale la lista dei nominativi di tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti;
- c) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della giustizia sportiva;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia sportiva.

4. Sono Organi del sistema della giustizia sportiva:

- a) la Corte federale di appello;
- b) il Tribunale federale;
- c) la Corte sportiva di appello;
- d) i Giudici sportivi;
- e) la Procura Federale;

- f) gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai regolamenti federali.
5. La Corte sportiva di appello a livello nazionale, Il Tribunale federale a livello nazionale, la Corte federale di appello e la Procura federale hanno sede in Roma presso la FIGC. I Giudici sportivi nazionali hanno sede presso le rispettive Leghe di competenza. I Giudici sportivi territoriali, la Corte sportiva di appello e il Tribunale federale a livello territoriale hanno sede presso le rispettive articolazioni territoriali della LND.
6. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni nazionali.
7. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni nazionali.
8. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali.
9. I Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello territoriale. La Corte sportiva di appello a livello territoriale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.
10. La Corte sportiva di appello a livello nazionale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali.
11. La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso:
- a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale;
 - b) le decisioni dei Tribunali federali a livello territoriale.
- Inoltre la Corte federale di appello:
- a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
 - b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi territoriali e nazionali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale;
 - c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva;
 - d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
 - e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.
12. Il Presidente federale può promuovere di fronte alla Corte federale di appello eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall'AIA o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del CONI o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell'AIA e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.
13. La Corte federale di appello si articola in sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive. Le sezioni con funzioni giudicanti possono pronunciarsi a sezioni unite nei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.
14. Nei procedimenti relativi a violazioni in materia gestionale ed economica che si svolgono dinnanzi al Tribunale federale e alla Corte federale di appello, i collegi giudicanti sono integrati da almeno due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economico-aziendale e tributaria, nominati dal Consiglio Federale.
15. In materia di doping, si applicano le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI. I provvedimenti di clemenza non si applicano per le violazioni alle Norme predette.

16. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Essa esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping. La Procura federale si può articolare in sezioni e si compone di un Procuratore federale, di Procuratori federali aggiunti fino al numero di cinque, di Sostituti procuratori federali il cui numero è stabilito dal Consiglio federale. La procura federale si avvale di Collaboratori, nominati dal Consiglio federale.

17. Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale, ha durata quadriennale ed è rinnovabile per due volte. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.

18. I componenti degli Organi della giustizia sportiva e della Procura federale prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti federali. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico. I componenti degli organi della Giustizia sportiva e della procura federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, rendono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

Art. 35

Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia sportiva

1. Possono essere nominati giudici sportivi nazionali, componenti della Corte federale di appello, della Corte sportiva di appello a livello nazionale e del Tribunale federale a livello nazionale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

2. Possono essere nominati Procuratore federale o Procuratore federale Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- e) alti ufficiali delle forze dell'ordine, anche a riposo.

3. Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai;
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;

- e) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - f) ufficiali delle forze dell'ordine anche a riposo;
 - g) laureati in materie giuridiche, con due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
4. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali e componenti della Corte sportiva di appello e del Tribunale federale a livello territoriale, coloro che siano:
- a) laureati in giurisprudenza;
 - b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la FIGC per almeno tre anni;
 - c) diplomati delle scuole superiori che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 36

Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche

1. La COVISOC esercita funzioni di controllo sull'equilibrio economico-finanziario e sul rispetto dei principi della corretta gestione delle società di calcio professionistiche secondo quanto stabilito nelle NOIF, nonché le altre funzioni previste dalle norme federali.
2. La COVISOC è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.
3. Possono essere nominati componenti della COVISOC coloro che, in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano:
 - a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo;
 - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
 - c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
4. Il mandato dei componenti della COVISOC ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
5. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della COVISOC assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori *contabili* o nell'albo dei consulenti del lavoro.
6. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente delle Commissioni Licenze UEFA e degli Organismi del sistema delle Licenze Nazionali. I componenti della COVISOC e i componenti del nucleo di ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio; a essi è comunque fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 37

Revisione dello Statuto

1. L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei presenti, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto per la valida costituzione dell'Assemblea. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta.
2. Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore il giorno successivo all'esaurimento della procedura d'approvazione prevista dalle norme vigenti.

Art. 38
Scioglimento della FIGC

1. Lo scioglimento della FIGC è deliberato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria su proposta unanime del Consiglio federale. Il patrimonio della FIGC è devoluto al CONI o ad altri organismi indicati dal CONI.
2. Possono chiedere la convocazione di una Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della FIGC un numero di società pari almeno ai quattro quinti di tutte le società affiliate alla FIGC.
3. L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della FIGC è validamente costituita e può validamente deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei delegati di ciascuna Lega e di ciascuna Componente tecnica.

NORME TRANSITORIE E FINALI

- I. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l'Associazione italiana calciatori (AIC) per gli atleti e l'Associazione italiana allenatori di calcio (AIAC) per i tecnici.
- II. Il Presidente federale, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che si rendano necessarie per ottenere l'approvazione di cui all'art. 37, comma 2, per ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, per ottenere l'approvazione obbligatoria dei competenti organismi internazionali, nonché a fini di coordinamento formale, di rettifica di errori materiali e di numerazione definitiva di articoli e commi.
- III. L'operatività della Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC) termina con l'insediamento della Commissione prevista dall'art. 13 bis del decreto legislativo n. 36/2021.



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47
Stagione Sportiva 2024 - 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 69/SGS del 15 Novembre 2024

TORNEO U13 FUTSAL ELITE 2024/2025

***Attività Nazionale Giovanile di Calcio a Cinque
Under 13***

SOCIETÀ PARTECIPANTI

di seguito le società partecipanti al torneo nazionale U13 Futsal Elite stagione 2024/2025 secondo quanto previsto dal CU n° 13 SGS del 08/08/2024

Regione	n.	Nome Società
Abruzzo	1	A.S.D. ACADEMY CELANO
Abruzzo	2	ASD FUTSAL CLUB MONTESILVANO
Abruzzo	3	ASD FUCENSE
Abruzzo	4	ASD RIPA TEATINA
Abruzzo	5	ASD ASTRA
Abruzzo	6	SGT SPORT CALCIOA5
Abruzzo	7	CITTA' DI CHIETI
Abruzzo	8	ASD FENICE ACADEMY
Basilicata	9	ASD SPORTING MARCONIA
Basilicata	10	ASD ASSOPOTENZA
Basilicata	11	ASD HELLAS VULTURE
Basilicata	12	ASD LYKOS
Basilicata	13	CITTÀ POTENZA CALCIO A 5
Basilicata	14	ASD INVICTA MATERA
Calabria	15	ASD PANTERE NERE CATANZARO
Calabria	16	POLISPORTIVA REAL COSENZA ETS
Calabria	17	US CATANZARO 1929 SRL
Calabria	18	SEGATO SSD ARL
Calabria	19	SSD KENNEDY J F AQUILE 1965
Calabria	20	ASD VIGOR CATANZARO
Calabria	21	A.S.D.E. COSCARELLO CASTROLIBERO
Calabria	22	A.S.D. COSTA DEL LIONE C5
Campania	23	SSD FELDI EBOLI
Campania	24	PARTHENOPE FUTSAL ASD
Campania	25	ASD DIESSE
Campania	26	ARCI UISP SCAMPIA ASD
Campania	27	A.S.D. MEMORY GIACOMO CARACCILO
Campania	28	ASD BENEVENTO 5
Campania	29	A.S.D. SPORTING SALA CONSILINA
Campania	30	ASD MARCIANISE FUTSAL ACADEMY
Campania	31	ASD NAPOLI FUTSAL
Emilia-Romagna	32	SPES BORGOTREBBIA SSD ARL
Emilia-Romagna	33	X MARTIRI ASD
Emilia-Romagna	34	ACADEMY TERRE DI CASTELLI
Emilia-Romagna	35	GUASTALLA CALCIO
Emilia-Romagna	36	BALCA POGGESE SSDARL
Emilia-Romagna	37	SANPAIMOLAG
Emilia-Romagna	38	ASD PROGETTO INTESA ALL CAMP

Emilia-Romagna	39	BOLOGNA F.C. 1909
Friuli-Venezia Giulia	40	UDINESE CALCIO
Friuli-Venezia Giulia	41	ASD SPAL CORDOVADO
Friuli-Venezia Giulia	42	A.S.D. SAN LUIGI CALCIO
Friuli-Venezia Giulia	43	ASD POLISPORTIVA OPICINA
Lazio	44	SSD SAMAGOR ARL
Lazio	45	SS ROMULEA A.S.D.
Lazio	46	CIOLI ARICCIA C5
Lazio	47	ASD REAL CIAMPINO ACADEMY
Lazio	48	ASD ECOCITY FUTSAL GENZANO
Lazio	49	HISTORY ROMA 3Z 1983
Lazio	50	A.S.D. ALBANO CALCIO A 5
Lazio	51	A.S.D. SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO C5
Lazio	52	SSD REAL FABRICA DI ROMA ARL
Lazio	53	ITALPOL
Lazio	54	ASD SPORTING CLUB MARCONI
Liguria	55	CITTA' GIARDINO MARASSI
Liguria	56	CDM FUTSAL
Lombardia	57	SEMPIONE HALF 1919 SSD SRL
Lombardia	58	ASD CALCIO CANEGRATE
Lombardia	59	VARESINA SPORT C.V. SSDARL
Lombardia	60	ROGOREDO84 ASD
Lombardia	61	ASD MGM 2000
Lombardia	62	POLISPORTIVA LOMBARDIA UNO SRL SD
Lombardia	63	G.S. VILLA S.S.D.R.L.
Lombardia	64	ASD CARUGATE CALCIO
Lombardia	65	CENTRO SCHIAFFINO
Lombardia	66	SSD AUSONIA 1031
Lombardia	67	COMO 1907
Lombardia	68	AURORA SERIATE 1967
Lombardia	69	ATALANTA B.C. SRL
Lombardia	70	GSD AFFORESE
Lombardia	71	ACCADEMIAISOLABERGAMASCA
Lombardia	72	ASD ORCEANA CALCIO
Lombardia	73	USD VISCONTINI
Lombardia	74	FROG MILANO
Lombardia	75	USD BRENO
Lombardia	76	CLUB MILANO SSD
Lombardia	77	SSD TRITIUM CALCIO 1908
Lombardia	78	ACD FROG MILANO
Lombardia	79	MANTOVA CALCIO A 5 SSDRL
Lombardia	80	ENERGY SAVING FUTSAL
Marche	81	ASD RECANATI CALCIO A 5
Marche	82	A.S.D. BULDOG T.N.T. LUCREZIA

Marche	83	SSDARL ITALSERVICE C5
Molise	84	ASD MIRABELLO CALCIO
Molise	85	CLN CUS MOLISE
Molise	86	CHAMINADE CAMPOBASSO A.S.D.
Piemonte	87	ASD SERMIG
Piemonte	88	JUVENTUS FOOTBALL CLUB
Piemonte	89	BORGOSIESIA CALCIO ASD
Piemonte	90	US IVREA CALCIO ASD
Piemonte	91	ELLEDI FC SSD RL
Piemonte	92	SSD L84 SRL
Piemonte	93	A.C.D. LUCENTO TORINO
Piemonte	94	CHISOLA CALCIO
Valle d'Aosta	95	AOSTA CALCIO 511
Puglia	96	ASD REAL CAROVIGNO
Puglia	97	ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
Puglia	98	ASD NEW BISCEGLIE GIRLS
Puglia	99	ASD BULLDOG CAPURSO
Puglia	100	POLISPORTIVA FORTITUDO CASTELLANETA
Puglia	101	A.S.D. FUTSAL FRIENDS GIOVINAZZO
Puglia	102	A.S.D. SPORT SAMMICHELE
Puglia	103	A.S.D. ITRIA FOOTBALL CLUB
Puglia	104	A.S.D. SPORTIVAMENTE AMICI
Puglia	105	S.S.D. SPORT FIVE A R.L.
Puglia	106	A.P.D. SAMMICHELE 1992
Puglia	107	ESPERIA MONOPOLI S.S.D.
Sardegna	108	TORRES 1903
Sardegna	109	ASD CALCIO TORTOLÌ
Sardegna	110	ASD CS GIGI RIVA
Sardegna	111	ASD C'È CHI CIAK
Sardegna	112	POLIS. ASD QUARTU CALCIO A 5
Sardegna	113	ASD BRUNO SELLERI CITTÀ DI OLBIA
Sardegna	114	ASD PURI E FORTI
Sardegna	115	US ORISTANESE
Sardegna	116	ASD CUS SASSARI
Sardegna	117	A.S.D. MONASTIR 1983
Sicilia	118	USD LA MERIDIANA
Sicilia	119	ASD TEAM CALCIO
Sicilia	120	FORTITUDO BAGHERIA
Sicilia	121	BUON PASTORE
Sicilia	122	A.S.D. MARSALA FUTSAL 2012
Sicilia	123	ASD PALERMO CALCIO A5
Sicilia	124	MESSINA FUTSAL
Sicilia	125	FCD BELICE SPORT
Sicilia	126	ASD CITTA DI TRAPANI CALCIO

Sicilia	127	SSD FAIRPLAY MESSINA
Sicilia	128	SSD SCICLI BRUFFALORI A.R.L.
Sicilia	129	ASD ISPICA FOOTBALL CLUB
Sicilia	130	ACSSD JSL JUNIOR SPORT LAB
Sicilia	131	RENZO LO PICCOLO TERRASINI
Sicilia	132	S.S.D. ACADEMY PALERMO CALCIO SRL
Sicilia	133	ASD PGS VILLAUREA
Sicilia	134	A.S.D.VIAGRANDE C/5
Sicilia	135	SSD META CATANIA C5
Sicilia	136	ASD VIVI DON BOSCO
Sicilia	137	A.S.D. ACCADEMIA TRAPANI
Sicilia	138	ASD NUOVA IGEA VIRTUS 963015
Toscana	139	TAU CALCIO ALTOPASCIO SSD A RL
Toscana	140	A.S.D. PRATO CALCIO A 5
Toscana	141	MIDLAND GLOBAL SPORT
Umbria	142	ASD FUTSAL TERNANA
Umbria	143	ASD DUCATO SPOLETO
Veneto	144	A.S.D. POLISPORTIVA BISSUOLA
Veneto	145	A.S.D. MARCA FUTSAL MONTEBELLUNA
Veneto	146	ASD ANTENORE SPORT PADOVA
Veneto	147	A.S.D. ALTOVICENTINO FUTSAL - MATR. 913119
Veneto	148	LIVENTINAOPITERGINA NEXTG
Veneto	149	PETRARCA CALCIO A CINQUE SRL SSD
Veneto	150	MESTREFENICE C5 S.S.D. A R.L.
Veneto	151	ASD FUTSAL CORNEDO

Pubblicato in Roma il 15/11/2024

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 44 – 2024

**Oggetto: D. L. n. 167 del 14 novembre 2024 – Proroga concordato preventivo biennale -
Modifiche alla disciplina del Bonus Natale di 100 euro ai lavoratori dipendenti –**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 167 dello stesso 14 novembre, recante una proroga al 12 dicembre 2024 per aderire al concordato preventivo biennale e modifiche alla norma recata dall'art. 2-bis, del D. L. n. 113 del 9 agosto 2024, introdotto con la Legge di conversione n. 143, del 7 ottobre 2024.

L'art. 1 del D. L. n. 167 riapre i termini di adesione al concordato preventivo biennale, già scaduti con il 31 ottobre 2024, fino al 12 dicembre 2024.

Della proroga possono beneficiarne i soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale – cpb -.

L'accesso alla proroga è vincolato alla presentazione di una dichiarazione integrativa.

L'adesione entro il 12 dicembre 2024 **non** è consentita, però, nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minor imponibile e, comunque, un minor debito d'imposta ovvero un maggior credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre 2024.

Si tratta, quindi, di una blindatura della dichiarazione già prodotta, fermo restando che la proroga è riservata ai soli soggetti concordatari biennali ISA con esclusione, quindi, dei soggetti forfettari e con esclusione dei soggetti che hanno presentato una dichiarazione tardiva nei 90 giorni dalla scadenza del 31 ottobre 2024.

L'art. 2 del D. L. n. 167, reca modifica alla normativa che ha introdotto la corresponsione ai lavoratori dipendenti che fruiscono di un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro, di un bonus, inserito nella 13^a mensilità, di 100,00 euro.

La precedente normativa prevedeva che il lavoratore dovesse avere a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed almeno un figlio anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto o adottivo o affidato, oppure un solo figlio in caso di famiglia monogenitoriale.

La modifica apportata **elimina la condizione della presenza del coniuge**, per cui una delle condizioni per fruire del beneficio è quella che il lavoratore abbia, a prescindere dall'esistenza o meno di un coniuge, "almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottato o affiliato o affidato".

E' stato poi aggiunto dopo il comma 2, dell'art. 2-bis, del D. L. n. 113, del 9 agosto 2024, il comma 2-bis così formulato: "L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge non legalmente ed effettivamente separato o convivente, sia beneficiario della stessa indennità". Viene di fatto introdotta una incumulabilità dell'indennità all'interno dello stesso nucleo familiare, a prescindere dalla sua composizione.

Infine, è stato modificato il comma 4 dell'art. 2-bis del D. L. n. 113, che prevedeva che "i sostituti d'imposta riconoscono l'indennità..... su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del **coniuge** e dei figli...". La modifica riguarda l'obbligo dell'indicazione "del codice fiscale dei coniuge **o del convivente** e dei figli".

L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore ed è rapportata al periodo di lavoro.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE
CATANZARO

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale/Centro di Sviluppo territoriale di **NOME CFT/CST** comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno **Lunedì 25 Novembre 2024**

Presso il **Centro Tecnico Federale in Via Contessa Clemenza, 1 -88100 CATANZARO**

Orario convocazione: **ORE 14:30**

Orario allenamento: **ORE 15:00**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **Erba Sintetica**

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità**;
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il/la Responsabile Organizzativo/a **Mauro Francesco cell. 3347640964**

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando il/la Responsabile Organizzativo/a Regionale **Cft.Catanzaro@gmail.com**

STAFF

Responsabile Tecnico CFT/CST: Corosiniti Francesco

Allenatore/Allenatrice: Fregola Kevin

Allenatore/ Allenatrice: Mirarchi Simone

Preparatore atletico: De Siena Clericuzio Marco

Allenatore dei portieri: Nania Salvatore

Psicologo/a: Froiio Vittoria





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE
CATANZARO

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U13

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
CAMPAGNA	ANTONIO	11/09/2012	KENNEDY J.F AQUILE
VIGLIAROLO	FRANCESCO	04/02/2012	KENNEDY J.F AQUILE
VESCIO	ANTONIO	26/01/2012	LAMEZIA TERME
MERCURI	BRYAN	06/06/2012	LAMEZIA TERME
PIRELLI	CRISTIAN	28/06/2012	DAVOLI ACADEMY
PRIMERANO	LUCA	22/08/2012	DAVOLI ACADEMY
TROPEA	GIOVANNI	12/12/2012	CALCIO LAMEZIA
PERRI	MATTEO	02/04/2012	CALCIO LAMEZIA
FAZIO	RICCARDO	21/01/2012	ESPERANZA CZ
FAZIO	LUIGI	21/01/2012	ESPERANZA CZ
CHIRICO	LORENZO	18/12/2012	SPORTING LAMEZIA
MARCHIONE	PASQUALE	20/01/2012	SPORTING LAMEZIA
TOLOMEO	MARCO	21/04/2012	CATANZARO LIDO 2004
MADIA	SIMONE	19/02/2012	CATANZARO LIDO 2004
ANDREANO'	SAVERIO	16/01/2012	CATANZARO LIDO 2004
BEVACQUA	ALEX	31/03/2012	CATANZARO LIDO 2004





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE

CATANZARO

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U13

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
MANGIACASALE	FRANCESCO	04/08/2011	INVICTUS
BARONE	FRANCESCO	26/06/2011	INVICTUS
PALAIÀ	MATTIA	13/04/2011	KENNEDY J.F AQUILE
IANNIBELLI	ANTONIO	24/07/2011	KENNEDY J.F AQUILE
CARUSO	ANDREA	24/06/2011	KENNEDY J.F AQUILE
SCHIRRIPA	GABRIELE	17/10/2011	CALCIO LAMEZIA
CARUSO	GIUSEPPE	13/01/2011	CALCIO LMEZIA
LARUFFA	GIUSEPPE	14/05/2011	CALCIO LAMEZIA
DE FAZIO	DOMENICO	06/09/2011	ACADEMY LAMEZIA
CERRA	FRANCESCO	23/02/2011	ACADEMY LAMEZIA
BRUNO	GABRIELE	16/03/2011	POLISPORTIVA LAMEZIA
GUIDO	SERGIO	13/01/2011	POLISPORTIVA LAMEZIA
CAGLIOTTI	GIUSEPPE	09/07/2011	SAMBIASE 2023
MURACA	ANGELO	05/12/2011	SAMBIASE 2023
LENTO	ANDREA	21/01/2011	SAMBIASE 2023





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE

CATANZARO

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U13

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
PETTINATO	IRENE	09/08/2010	POLISPORTIVA LAMEZIA
FAZZALARO	GIULIA	30/03/2010	DAVOLI ACADEMY
ROMEO	ROSAMARIA	09/11/2010	CATANZARO 1929
GIAMPA	GIORGIA	21/06/2010	CATANZARO 1929
MACRI	SOFIA	16/01/2010	CATANZARO 1929
MELASI	ELENA	21/04/2010	CATANZARO 1929
CALCAGNO	FRANCESCA	27/09/2010	CATANZARO 1929
SAMA	FRANCESCA	30/07/2010	CATANZARO 1929
LAGROTTERIA	AZZURRA	08/06/2010	CATANZARO 1929
RONDINELLI	MATILDE	22/03/2011	CATANZARO 1929
URSINI	GIULIA	15/05/2012	SPORTING LAMEZIA
DECIO	GIULIA	01/12/2012	SPORTING LAMEZIA
CRITELLI	SOFIA	01/08/2011	CATANZARO 1929





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE
COSENZA

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale/Centro di Sviluppo territoriale di **CFT/CST COSENZA** comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno **Lunedì 25 Novembre 2024**

Presso il **Centro Sportivo Real Cosenza in Viale Magna Grecia, 39 87100 Cosenza**

Orario convocazione: **ORE 14,30**

Orario allenamento: **ORE 15,00**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie (**Erba Naturale o Erba Sintetica**).

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità**;
- Dichiarazione liberatoria minorenni firmata dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il/la Responsabile Organizzativo/a **Mazzuca Lucia cell.3290783569**

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando il/la Responsabile Organizzativo/a Regionale **cft.cosenza@gmail.com**

STAFF

Responsabile Tecnico CFT/CST: Francesco Ramunno

Allenatore/Allenatrice: Paolo Luigi Chiappetta

Allenatore/Allenatrice: Luca Chianello

Preparatore atletico: Angelo Forestieri

Allenatore dei portieri: Orazio Costa

Psicologo/a: Luigi Ferraro





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE

COSENZA

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U13M

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
AIELLO	GIOVANNI	18/04/2011	REAL COSENZA
ARAGONA	SALVATORE	05/04/2011	REAL COSENZA
ARCURI	GIUSEPPE	07/09/2011	ASD ROGLIANO 1948
BRUNO	GABRIELE	28/09/2011	MARCELLO PASQUINO
CARNEVALE	CHRISTIAN	13/06/2011	CESCO SBANO
CARUSO	SAMUELE	21/06/2011	FISIOTONIK SC
CAVALIERE	KEVIN	14/12/2011	CESCO SBANO
CUCONATO	TOMMASO	15/04/2011	SOCCER MONTALTO
DOMANICO	LORENZO	26/10/2011	REAL COSENZA
FATO	LORENZO	21/10/2011	REAL COSENZA
D'AGOSTINO	GABRIELE	25/02/2011	MARCELLO PASQUINO
FUNARI	FRANCESCO	05/10/2011	ASD ROGLIANO
GENCARELLI	FEDERICO	22/06/2011	REAL COSENZA
GERVINO	MICHELE	21/06/2011	PLMMORRONE
GIORNO	NINO	04/02/2011	SOCCER MONTALTO
GUARASCIO	PIERDAVIDE	31/05/2011	SOCCER MONTALTO
GUMA	JUSTIN MARCELLO	07/07/2011	SOCCER MONTALTO
LEONARDI	FRANCESCOLIBERO	19/05/2011	RENDE CALCIO
LEONETTI	PIETRO	03/01/2011	POL DONNICI
MACCHIONE	CESARE	09/07/2011	POL DONNICI
MARTORA	GIUSEPPE	15/02/2011	CESCO SBANO
MINARDI	FRANCESCO	24/09/2011	ASD ROGLIANO 1948
PALUMMO	CHRISTIAN	18/06/2011	SOCCER MONTALTO
PISANI	ROBERTO GIOVANNI	20/10/2011	PLMMORRONE
SICILIANO	LORENZO	22/03/2011	CESCO SBANO
SOLLAZZO	GIUSEPPE	27/04/2011	SOCCER MONTALTO
TIMPONE	ALESSANDRO	28/09/2011	PROCOSENZA





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE

COSENZA

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U12M

CAPPARELLI	FRANCESCO	07/07/2012	SOCCER MONTALTO
CARBOTTI	NICCOLO'	08/01/2012	MARCA
CARNEVALE	ANDREA	09/07/2012	MARCELLO PASQUINO
CUNDARI	NICCOLO'	25/07/2012	SOCCER MONTALTO
CUPELLO	RENATO	05/05/2012	CESCO SBANO
DE LUCA	GIOVANNI	05/07/2012	REAL COSENZA
FILICE	GIANMARIA	03/04/2012	POL DONNICI
LUCI	PIETRO	05/09/2012	REAL COSENZA
PEPE	MATTIA SALVATORE	08/06/2012	CESCO SBANO
PEREZ	CHRISTIAN ANTONIO	31/12/2012	REAL COSENZA
PERRELLI	DAVIDE IGNAZIO	09/07/2012	POL DONNICI
PERROTTA	ERNESTO	23/01/2012	POL DONNICI
PORRINO	ALFONSO	09/10/2012	SOCCER MONTALTO
RENDE	PASQUALE ZION	08/08/2012	REAL COSENZA
VOCATURO	NICCOLO'	08/07/2012	SOCCER MONTALTO





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
CENTRO DI SVILUPPO TERRITORIALE

COSENZA

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U13M

ACRI	IRENE	27/07/2011	CUS COSENZA
CASTIGLIONE	ALEJANDRA	06/04/2012	CUS COSENZA
CAVALIERE	HILARY	24/02/2012	CUS COSENZA
DE LUCA	ANNA	28/05/2011	CUS COSENZA
DE STEFANO	MIRIAM	28/11/2012	COSCARIELLO
GALLO	GRETA MARIA	12/01/2012	CUS COSENZA
LANZILLOTTA	CLARISSA	04/06/2012	CUS COSENZA
MIRABELLI	SERENA	14/09/2011	COSENZA CALCIO
PERRONE	AURORA	01/06/2012	CUS COSENZA
PINTO	MARIKA MARIA	06/06/2012	CUS COSENZA
PONTIERI	AURORA	05/03/2011	CUS COSENZA
QUACECI	AZZURRA	09/05/2012	CUS COSENZA
RAMUNDO	RAMONA	08/06/2011	COSENZA CALCIO
SCALERCIO	ELISABETTA	30/11/2011	CUS COSENZA
SPROVIERO	KAROL LUDOVICA	22/06/2012	CUS COSENZA
TIESI	CHIARA	31/08/2010	COSENZA CALCIO
UNGARO	MARIA ISABELLA	28/02/2011	COSENZA CALCIO





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

Gent.mo Presidente

OGGETTO: informativa manifestazione di interesse per club - Aree di Sviluppo Territoriale (AST-C5) FIGC-SGS

Il Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con riferimento alla stagione sportiva 24-25, annuncia la partenza del progetto delle Aree di Sviluppo Territoriale di Calcio a 5.

La proposta AST-C5 si colloca all'interno del Progetto di Sviluppo SGS destinato ai Club del Territorio denominato **Evolution Programme**. L'obiettivo del progetto è quello di supportare i Club del territorio lavorando a stretto contatto per favorirne la crescita e lo Sviluppo, affinché si creino ambienti favorevoli alla crescita di ragazzi e ragazze attraverso la promozione e condivisione di metodologie e proposte con i responsabili e gli staff dei Club grazie all'intervento di Staff FIGC-SGS qualificati.

Al fine di programmare e organizzare al meglio le attività per la stagione sportiva 2024-2025 SGS intende procedere all'apertura di un iter specifico dedicato a:

- Club già inseriti in una delle AST della regione nella stagione 2023-2024 che intendano implementare la partecipazione al progetto già avviato con AST C11
- Club non ancora inseriti in una delle AST della regione/PA che desiderano iniziare il percorso dedicato

Qualora i club interessati vogliano inserire l'attività AST come progetto qualificante nell'ambito del sistema di qualità dei Club, si rammenta che a tal fine è necessario che il club abbia già fatto parte per almeno una stagione sportiva di un'AST. L'AST può essere indicato come progetto qualificante soltanto a partire dal secondo anno di attività nell'area.

È richiesto pertanto ai Club che vogliano procedere con la manifestazione di interesse di compilare e inviare il modulo Google Form di seguito riportato **entro e non oltre le ore 12 del 30/11/2024**

La valutazione finale sui Club confermati e sui nuovi ingressi è di competenza del Coordinamento Federale SGS. Si specifica che rappresenta un criterio preferenziale il livello del Club nell'ambito del sistema di qualità per cui avranno priorità gli aspiranti Club di 3° livello e a seguire quelli di 2° ed infine i Club di 1° livello.

Si precisa che la compilazione del modulo non costituisce in alcun modo diritto e/o obbligo all'inserimento nel programma stesso.





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

evolution
programme

Link per Google Form:

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EXyjOZo2RUSxGbTIDKvY5L38eBc14KNAhtVnxdY-Ti1UM0RQUVpMUzMyUUdSVTJZMzJKQ0FUSDNGUS4u>

Per chiarimenti, informazioni e/o necessità contattare:

Verrengia Andrea - Responsabile Tecnico dello Sviluppo - andreaverrengia69@gmail.com

Loprete Fabio - Responsabile Organizzativo Regionale - cft.calabriasgs@figc.it



Il Coordinatore Federale Calabria
Massimo Costa
Prof. Massimo Costa

